

51
P. 1113
PROGETTO

DI

COSTITUZIONE POLITICA UNIVERSALE

CHE CONVIENE AD OGNI POPOLO INCIVILITO DI EUROPA,
NELLO STATO DI PROGRESSO

APPLICABILE AL REGNO DELLE DUE SICILIE

*E più alla Italia riunita in una sola Monarchia
costituzionale democratica*

DEL

CITTADINO GIUSEPPE DARDANO.



NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DELL'ARIOSTO

1848.



COSTITUZIONE

POLITICA UNIVERSALE

APPLICABILE

ALLA MONARCHIA DELLE DUE SICILIE

PARTE PRIMA

BASI DELLA COSTITUZIONE

CAPO I.

Disposizioni generali garentite dalla Costituzione.

Articolo 1. Gli uomini nascono, vivono sempre liberi ed eguali ne' diritti. Le distinzioni nella società, non hanno altro fondamento, che l'utile comune.

2. Il fine di ogni società politica di Cittadini, si è la conservazione de' diritti naturali dell'uomo, ed imprescrittibili sempre, che sono la libertà, la proprietà, la sicurezza, e la resistenza alla oppressione.

3. La base di ogni sovranità, nasce, e risiede essenzialmente nella nazione. Qualunque autorità, che non derivi espressamente dalla nazione, non può essere esercitata da verun corpo, o individuo di cittadini.

4. La libertà consiste, in poter fare tutto ciò che si dee fare, cioè che non nuoce ad altri, ed alla sicurezza pubblica. Non è libertà il fare ciò che si può fare, e che possa offendere ad altri, o al pubblico. Perciò l'esercizio de' diritti naturali dell'uo-

mo, non ha altri confini se non quelli che assicurano agli altri cittadini il godimento di questi medesimi diritti. I confini dello esercizio della libertà, devono essere determinati dalla legge.

5. La legge non ha diritto di proibire, se non le azioni nocive alla società. Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito: e nessun cittadino può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

6. La legge è la espressione della volontà generale. Tutti i Cittadini hanno diritto di concorrere personalmente, o per lo mezzo di loro rappresentanti alla di lei formazione. La legge dev'essere la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutt' i Cittadini essendo eguali agli occhi della legge, devono egualmente essere ammessi ad ogni dignità, carica, ed impiego pubblico, giusta la loro capacità e morale, e senza altra distinzione fuorchè quella della loro virtù, e de' loro talenti.

7. Nessun Cittadino può essere accusato, arrestato, e detenuto, che ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Ciascun Cittadino, che sollecita, spedisce, eseguisce, o farà eseguire ordini arbitrarj, dev'essere punito. Ogni Cittadino chiamato, o arrestato in virtù della legge, deve ubbidire subito: la resistenza è in lui un delitto.

8. La legge non deve prescrivere, che pene strettamente, ed evidentemente necessarie: e niuno può essere punito, che in virtù di una legge stabilita, e promulgata prima del delitto, e legalmente applicata.

9. Presumendosi innocente un cittadino finchè non sia dichiarato colpevole, se si è creduto indispensabile di arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario, per assicurarsi della sua persona, dev'essere severamente represso dalla legge.

10. Niun Cittadino può essere percontato, e perseguitato, per le sue opinioni politiche e religiose, purchè la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.

11. La libera comunicazione de' pensieri, e delle opinioni, è un diritto il più prezioso dell'uomo: ogni Cittadino può parlare, scrivere, stampare liberamente, restando però punito l'abuso di questa libertà, ne' casi determinati dalla legge, cioè quando non scrive la verità (Nota 1. pag. ...).

12. A garentire i diritti dell'uomo e del Cittadino, è necessaria una forza pubblica. La forza pubblica dunque è istituita pel vantaggio di tutti, e non per l'utile particolare di coloro a' quali è affidata.

13. Pel mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'Amministrazione dello Stato, è indispensabile una contribuzione comune, la quale dev'essere ugualmente ripartita tra tutt'i Cittadini, a proporzione delle loro facoltà, tanto personali ed industriali, che territoriali.

14. Tutt'i Cittadini hanno il diritto di verificare, per lo mezzo de' loro rappresentanti, la necessità della contribuzione pubblica, di prestarvi liberamente la loro adesione, di stabilire l'impiego, di determinare la quota, la esazione, e la durata.

15. La rappresentanza de' Cittadini ha il diritto di dimandare conto, ad ogni Agente pubblico, della sua Amministrazione.

16. Ogni società, nella nazione in cui la garentia de' diritti non è assicurata, nè determinata la separazione de' poteri, non ha la Costituzione e perciò non garentita.

17. La proprietà è un diritto sacro, ed inviolabile, e nessun cittadino può esserne privato: ma solo quando la necessità pubblica, legalmente provata, lo esige evidentemente, e sotto la condizione di una giusta, e precedente indennità. Non sono

perciò garentiti dalla Costituzione fra i Cittadini la nobiltà, la dignità di Pari, il governo feudale, la distinzione ereditaria, alcun ordine di cavalleria con distinzione di nascita, nessuna superiorità per discendenza, o per famiglia, uffizj pubblici venali, privilegio tra i Cittadini, o private, corporazioni di mestieri, arti, e professioni, nè voti religiosi contrarj a' diritti dell' uomo e del Cittadino, garentiti dalla Costituzione (Nota 2 pag. ...).

CAPO II.

De' diritti, e de' doveri del Cittadino garentiti dalla Costituzione.

18. La Costituzione che basa il popolo delle due Sicilie, proclama in presenza dell' Essere Supremo, la dichiarazione de' diritti dell' uomo e del Cittadino essere, la libertà, la eguaglianza, la sicurtà, e la proprietà.

19. La libertà consiste nel poter fare, ciò che non nuoce altrui, ed al corpo sociale: la eguaglianza nell'essere la legge la stessa per tutti, sia ch' ella protegga, sia che punisca: la sicurezza risulta dal concorso di tutti, per assicurare i diritti di ciascuno: e la proprietà risulta dal godere ogni cittadino, e disporre de' suoi beni, delle sue rendite, del suo lavoro, e della sua industria.

20. La legge è in volontà generale, espressa dalla maggioranza de' Cittadini, o da' loro rappresentanti. Ciò che la legge non proibisce, non può essere impedito: e niuno può essere costretto a fare ciò, che essa non ordina. Lo è perciò della libertà de' Cittadini di unirsi pacificamente, e senz' armi, conformandosi alle leggi di sicurezza pubblica, e d'indirizzare alle autorità costituite, petizioni firmate individualmente.

21. Nessun Cittadino può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, e detenuto, che ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme, ch'essa ha prescritto. Ogni Cittadino perciò, ch' esegue tali atti arbitrari è colpevole, e dev' essere punito: come ogni rigore non necessario per assicurarsi la persona di un accusato dev' essere punito dalla legge.

22. Nessun Cittadino può essere giudicato, che dopo essere stato inteso, e legalmente citato. La legge non deve prescrivere che pene necessarie, e proporzionate al delitto: come ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla legge, dev' essere punito; e la legge non può avere effetto retroattivo.

23. Ogni cittadino può obbligare il suo tempo, ed i suoi servigj, ma non può vendersi, nè essere venduto. La sua persona non è una proprietà alienabile.

24. Ogni contribuzione è stabilita per la utilità generale. Essa dev' essere ripartita fra i contribuenti di fondi territoriali, stabili, e personali, in proporzione delle loro facoltà.

25. La sovranità della nazione risiede essenzialmente, nella universalità de' Cittadini, ed il potere esecutivo l'amministra, a norma della legge decretata dal potere legislativo. Perciò niuno individuo, niuna riunione parziale può attribuirsi la sovranità: e niuno de' Cittadini, senza una delegazione legale della sovranità legislativa, e rappresentante, può esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.

26. Ciascun Cittadino ha il diritto eguale di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione delle leggi, alla nomina de' rappresentanti del popolo alla legislatura, e de' funzionari pubblici colle sue liste.

27. Le funzioni pubbliche non possono divenire proprietà private de' Cittadini, che l'esercitano: e la

garenzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati, e se la responsabilità de' funzionari pubblici non è assicurata.

28. La dichiarazione de' diritti della Società, e de' cittadini, contiene la serie de' loro doveri. Tutt'i doveri dell' uomo e del Cittadino, derivano da due principj impressi dalla natura in tutt'i cuori « Non » fate ad altri ciò che voi vorreste che non si facesse a voi: fate costantemente agli altri il bene » che vorreste riceverne ».

29. I doveri di ogni Cittadino nella società consistono, in difenderla, servirla, vivere sommessamente alle leggi, e di amare come amici coloro che ne sono gli organi della legge e del governo.

30. Niuno è buon Cittadino, se non conosce il dovere di essere buon figlio, buon padre, buon fratello, buono amico; buon marito: e niuno è cittadino da bene, se non è francamente, e religiosamente osservatore della legge. Vi sarà dunque nella Municipalità di ogni Comune la Censura personale, ma da fratelli e di onore, per animare il popolo a questo grado di perfezione morale.

31. Ogni Cittadino, che trasgredisce la legge, si dichiara in stato di guerra colla società: e colui che la elude coll' astuzia, e coi ragiri, offende gli interessi di tutti, e si rende indegno della stima degli altri Cittadini, e della società, e perciò censurabile.

32. Ogni Cittadino deve i suoi servigi alla patria, per la conservazione della libertà, della eguaglianza, della proprietà, e della tranquillità e sicurezza pubblica, tutte le volte che la legge lo chiami a difenderla.

33. È sulla conservazione della proprietà, che riposano, la coltura de' terreni, tutte le produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l'ordine sociale.

34. I beni destinati alle spese del culto, ed ai servizi di pubblica utilità, e ad ogni Corpo morale, sono della nazione, e in tutt' i tempi sono a di lei disposizione. Quando questi sono devoluti allo Stato, esso allora ha la cura di provvedere al mantenimento nazionale de' Ministri del culto, e di ogni altro corpo morale, con quelle modificazioni, soppressioni, o creazioni, che crederà necessarie, ed utili, secondo il bisogno de' tempi.

35. I Cittadini hanno il diritto perciò di eligere i Ministri del Culto, ed i funzionarj pubblici dell' amministrazione, donando le loro note. Questo potere si esegue dal popolo direttamente in certi casi, ed indirettamente dal potere legislativo, e dal Re in altri, come determina la legge.

36. Sarà organizzato uno stabilimento generale di pubblici soccorsi ne' bauchi nazionali in ogni Distretto, per agevolare la circolazione, l'agricoltura, la industria, ed il commercio: come anche altri stabilimenti per distretto, per la beneficenza, per la educazione ed istruzione, specialmente per i figli poveri ed abbandonati, sollevare gl' infermi, e dar travaglio a' poveri validi, che non possono procurarselo.

37. Saranno stabilite delle feste nazionali, per conservare la memoria della libertà del popolo, per mantenere la fraternità fra i Cittadini, e per affezionarli alla Costituzione, alla legge, ed alla patria.

38. Sarà compilato un Codice civile, penale, commerciale, ed amministrativo, comune a tutta la nazione, sulle basi della presente Costituzione, che n' è il Codice Politico.

CAPO III.

Della nazione delle due Sicilie, dello stato politico de' Cittadini, e dello esercizio de' loro diritti.

39. La nazione delle due Sicilie è la riunione di tutt' i Cittadini che la compongono. La nazione è li-

bera, indipendente, una, ed indivisibile, sovrana di se, e non può essere il patrimonio di veruna famiglia, o persona.

40. La nazione è obbligata di conservare e di proteggere, con giuste e savie leggi, i diritti dell' uomo e del cittadino, cioè la libertà, la eguaglianza, la proprietà, e la sicurezza pubblica e privata.

41. Sono Cittadini del Regno delle due Sicilie.

1. Tutti gli uomini liberi, nati, e domiciliati nel territorio del regno, ed i loro figli, che alla età di 21 anno avessero prestato il giuramento civico, nel comune del loro domicilio, e il suo nome sia registrato nel libro comunale, e nella Guardia Nazionale, ne' seguenti termini.

» Io. N. N., figlio di N. N. giuro di essere fe-
 » dele alla Nazione, ubbidiente alla legge ed al Re,
 » e di mantenere a tutta mia forza la Costituzione
 » della Monarchia, anche col sacrificio della mia
 » vita, e della mia proprietà, per difendere la pa-
 » tria ».

2. Tutt' i forastieri, che abbiano ottenuto dal Parlamento nazionale un Diploma di naturalizzazione, e nella età di 21 anno, o di più hanno prestato il giuramento civico.

3. Coloro de' forastieri che anche senza tale diploma godano da cinque anni il domicilio, a norma della legge, in qualunque Comune della Monarchia, e dichiarino di voler essere Cittadini, e diano il loro giuramento civico.

4. Tutt' i forastieri, che hanno nel territorio della Monarchia, senza il domicilio compito di cinque anni, acquistati de' beni fondi, o piantata qualche utile industria, o hanno sposata una Cittadina, o formato uno stabilimento di agricoltura, o di commercio, ed hanno alla età di 21 anno, o più, prestato il giuramento civico.

5. Il Parlamento Nazionale potrà ad un forastiere

concedere la cittadinanza, anche senza le condizioni antecedenti, purchè abbia fatte delle azioni di grande vantaggio alla Nazione, o politiche, o commerciali, o militari, e presti il suo giuramento civico. Il solo giuramento civico costituisce il cittadino attivo, e deliberante della Sovranità del popolo: e questi solo può ottenere impieghi, o darli per elezione ad altri cittadini, ne' casi assegnati dalla legge;

42. Si perde la cittadinanza delle due Sicilie,

1. Per la naturalizzazione in paese straniero della Monarchia.

2. Chi riceve impiego sotto altro governo, o vi risieda, e dia il frutto de' suoi travagli in un territorio straniero per cinque anni continui, senza permesso del Parlamento nazionale.

3. Per condanna a pena che portano la degradazione civica, finchè il condannato non sia riabilitato.

4. Per un giudizio in contumacia finchè il giudizio non sia annullato.

5. Per affiliazione ad ogni ordine di cavalleria straniero, e ad ogni corporazione straniera, che supporrebbbe prove di nobiltà, o distinzioni di nascita, o voti religiosi.

43. Si perde l'esercizio del diritto di Cittadino.

1. Per interdetto giudiziario a causa d'incapacità o fisica o morale

2. Per lo stato di debitore, di fallito, o di debitore alle casse pubbliche, fintantochè questo stato dura.

3. Per lo stato di servente domestico.

4. Per non avere impiego o arte, o altra maniera nota di vivere.

5. Per essere stato criminalmente accusato, e sianza dati gli ordini di arresto a' termini della legge.

44. Dopo venti anni, che questa Costituzione sia stata proclamata, ed eseguito il sistema di pubblica istruzione che si dirà, chi vorrà entrare nello eser-

cizio de' diritti del Cittadino attivo , dovrà assolutamente sapere leggere , scrivere , essere istruito del Catechismo civico , ed esercitare un mestiere , o un' arte meccanica , o una professione utile.

45. La legge non considera il matrimonio , che come un contratto civile; e ne fisserà il modo, senza distinzione di cittadini , come essere provate le nascite , i matrimonj , e le morti de' cittadini , quali **oggetti** formano la cura degli uffiziali municipali de' Comuni.

46. I Cittadini delle Sicilie, considerati sotto il rapporto di relazioni locali , che nascono dalla loro unione , e domicilio , in certi recinti nel territorio della nazione , formano le Comuni semplici di prima , seconda , e terza classe , e le Comuni riunite, da uno o più piccioli rioni. Dalla unione di più comuni col rispettivo loro territorio nasce la circoscrizione , e la dipartizione territoriale di Circondarj : da più Circondarj quella de' Distretti , e più Distretti compongono la provincia. La legge determina la estensione del recinto o territorio di ogni Comune , de' Circondarj , de' Distretti , e delle Provincie , avendo di base la estensione territoriale , la popolazione che vi contiene , e la demarcazione di limiti naturali nella catena di monti , o nel corso de' fiumi : e le Provincie , e i Distretti , per quanto sia possibile si rendano eguali in popolazione , ed in estensione territoriale, eccezzuata la Provincia della Capitale , per la numerosa sua popolazione.

47. I Cittadini che compongono un Comune hanno il diritto di eligere a tempo , e per suffragj , secondo le forme determinate dalla legge coloro tra essi , che da Uffiziali municipali , sono incaricati dall' Amministrazione del loro comune: e ad essi potranno anche essere delegate alcune funzioni relative all' interesse generale dello Stato , e ciò nel modo che sarà fissato dalla legge organica amministrativa.

48. In ogni Comune si formerà una lista di Cittadini attivi , e per suffraggio di essi si comporrà.

1. Una seconda lista di confidenza, che contenga un numero di nomi di cittadini, il decimo dei cittadini che hanno diritto a votare. Da questa lista comunale si prenderanno i funzionari pubblici del comune.

2. Una terza lista formerà quella distrettuale, nella quale si notano il decimo de' Cittadini di ogni lista comunale come eligibili a funzionari de' Distretti , e delle Provincie.

3. Una quarta lista provinciale, il decimo degli annotati alle funzioni provinciali , formerà la lista provinciale , per le funzioni pubbliche nazionali al Parlamento , al Ministero , e Consiglio di Stato , ed al Corpo diplomatico , per essere la base de' Candidati che il Corpo legislativo sceglierà e farà le sue proposte al Re , per questi alti impieghi, nel vero interesse nazionale della opinione , che così ogni Cittadino avrà l' interesse di acquistarsi , senza l'intrigo del favore.

4. La scelta degl'impiegati nelle liste comunali, o provinciali sarà fissato dalle leggi organiche di ogni Dipartimento ministeriale , tanto per le proposte , che per la nomina.

5. I Cittadini attivi che hanno diritto di formare una delle mentovate liste di eligibili , sono chiamati ogni biennio a rimpiazzare gli ascritti morti , o gli assenti per cagioni diverse , dallo esercizio di una pubblica funzione. Così , in questa riunione hanno il diritto , di cancellare dalla lista quegli ascritti , che giudicano non dovervisi conservare , e di sostituire altri cittadini di maggiore confidenza : ma nessun cittadino può essere cancellato , se non in forza di voti della maggioranza assoluta de' Cittadini, che hanno il diritto alla formazione della lista,

Della divisione e circoscrizione del territorio, e della Religione dello Stato.

49. Il territorio de' Cittadini della Monarchia del Regno costituzionale delle due Sicilie è diviso in venti provincie, da comprendere quindici la Sicilia continentale al di quà del Faro, e cinque l'Isola di Sicilia, colle sue isolette adjacenti al di là del Faro.

50. Le venti provincie sono.

1. La Provincia di Napoli, capitale Napoli.
 2. Provincia di Terra di Lavoro, capitale Caserta.
 3. Provincia della Campania, capitale Sessa.
 4. Provincia di Abruzzo 1.^o, capitale Aquila.
 5. Provincia di Abruzzo 2.^o, capitale Chieti.
 6. Provincia di Molise, capitale Campobasso.
 7. Provincia di Capitanata, capitale Foggia.
 8. Provincia di Bari, capitale Bari.
 9. Provincia di Lecce, capitale Lecce.
 10. Provincia di Principato citrà, capitale Sa-
lerno.
 11. Provincia di Principato ultra, capitale Avel-
lino.
 12. Provincia di Basilicata, capitale Potenza, o
altro comune.
 13. Provincia di Calabria Citrà, capitale Cosenza.
 14. Provincia di Calabria media, capitale Catan-
zaro.
 15. Provincia di Calabria Ultra, capitale Reggio.
- Le provincie dell'Isola di Sicilia sono:
16. Provincia di Palermo, capitale Palermo.
 17. Provincia di Messina, capitale Messina.
 18. Provincia di Catania, capitale Catania.
 19. Provincia di Modica, capitale Modica.
 20. Provincia di Caltanissetta, capitale Caltanis-
setta.

51. Ogni provincia è divisa in tre Distretti, il distretto in dieci Circondari, ed il Circondario sarà composto di uno o più comuni. Perciò la Monarchia costituzionale delle due Sicilie conterrà 20 provincie, 60 Distretti, e 600 o più Circondari, per la organizzazione circondariale di eccezione delle quattro popolose Città del Regno, Napoli, Palermo, Catania e Messina.

52. Il parlamento nazionale in ogni tempo, se la utilità, ed il bisogno lo consiglierà, potrà meglio rettificare la circoscrizione territoriale della monarchia, con altra legge organica: e devesi avere nel territorio una misura geometrica triangolizzata, ed esatta, su cui basano la rettifica del censimento fondiario.

53. La Religione, ed il culto della Monarchia Costituzionale delle due Sicilie, resta proclamata la Cristiana, cattolica, apostolica romana, come la sola dominante: ma colla tolleranza per i forastieri di ogni altro culto cristiano. Il governo e la nazione proteggerà con leggi savie, e giuste il culto dominante, le quali avranno di mira il bene pubblico, e politico del popolo, per dirozzarlo dalla superstizione. Non dev'essere vietata la tolleranza di altri culti cristiani, ed anche l'Ebreo, per gli esteri che si fissano nel Regno, per commercio, o per industria, perchè la tolleranza religiosa è richiesta dal bene generale dello stato: e la medesima non è contraria, anzi conforme allo spirito vero del Vangelo. È vietato perciò perseguitare il cittadino per opinioni religiose, politiche e filosofiche, perchè ciò nasce dal primo fonte organico di libertà, ch'è il pensiero, finchè ciò non produca disordine civile, e pubblico scandalo alla maggioranza della nazione. Per la organizzazione religiosa cattolica nelle due Capitali della Monarchia, Napoli e Palermo vi saranno due Arcivescovi Cardinali: in ogni Capitale di Di-

stretto un Vicario Generale, in ogni Comune uno o più Parrochi, e delle Collegiate, e Seminari in ogni Distretto le prime, ed i secondi in ogni Capitale di Provincia, con un sistema di studi, di educazione, e d'istruzione che approverà il Parlamento nazionale. Tutti gli ecclesiastici saranno pensionisti dello Stato, ed i Parrochi pensionisti de' Comuni, mai possessori di proprietà territoriali, che tutte saranno devolute alla nazione, per la utile circolazione (Nota 3 pag. ...).

CAPO V.

Della osservanza, e delle modificazioni alla Costituzione.

54. Il parlamento nazionale, nelle prime sedute di ogni annua legislatura, prenderà in considerazione le particolari infrazioni della Costituzione, o per la conoscenza particolare che ne avesse ogni Deputato, o per delle osservazioni potrà fare al Parlamento la Deputazione parlamentaria permanente, o le deputazioni provinciali, onde porvi l'opportuno rimedio, e rendere così effettiva la responsabilità de' controventori.

55. Ogni Cittadino ha il diritto di reclamare innanzi al Parlamento nazionale, con petizione firmata, la osservanza della Costituzione, e di accusare chi de' funzionari la trasgredisse.

56. Ogni funzionario pubblico, nel prendere possesso del suo impiego, dovrà prestare giuramento di osservare la Costituzione, di essere fedele al Re, di ubbidire la legge, e di adempire di cuore i doveri del suo impiego.

57. Proclamata che sia la Costituzione, e messa in esecuzione in ogni sua parte, con le leggi organiche corrispondenti che meglio la sviluppino e rea-

lizzano , non potrà nè il Parlamento , nè il Re , nè il potere giudiziario , nè alcuna autorità , nè alcun Cittadino proporre nessuna riforma , o alterazione , o addizione a nessuno articolo della Costituzione , nel senso di restrinsione de' diritti de' Cittadini , e della loro libertà : per l'opposto tuttociò che è diretto a promuovere questi diritti , e questa libertà , potrà in ogni tempo essere tolto , modificato , e aggiunto alla Costituzione dal Parlamento Nazionale.

58. Se una esatta dimostrazione di ragione , e la esperienza rilevassero gl'inconvenienti di alcuni articoli della Costituzione , la nazione che ha il diritto imprescrittibile di cambiare la sua Costituzione , per come sia più conforme all'interesse Nazionale , dona il diritto al Parlamento Nazionale , con la sua espressa volontà , di riformare , mutilare , o aggiungere gli articoli in quistione , per come meglio sarà sviluppato nel Capo VII , della 2.^a parte articoli 159 , 160 , 161 , 162 e 168.

PARTE II.

DEL GOVERNO E DE' POTERI PUBBLICI.

Posizione del Governo.

59. Il governo deve esistere per la nazione , e non mai la nazione pel governo : perciò il governo non dovrà essere oneroso alla nazione , e non dovrà assorbire , che una picciolissima parte delle rendite , e della industria de' Cittadini.

60. L'oggetto del governo è la felicità della nazione , il ben'essere degl'individui che la compongono , ed il promuovere il lavoro de' Cittadini sulla terra , sulle industrie , e sulle arti , sempre moderatamente per la conservazione , e buona salute

dell'individuo, travaglio e lavoro, che danno la vera ricchezza delle nazioni. La sovranità è una, indivisibile, ed imprescrittibile, ed è nella nazione, dalla quale sola derivano i poteri, che formano il governo, e si esercitano dal Re, e dai Cittadini per delegazione.

61. I rappresentanti della nazione sono il Parlamento Nazionale legislativo, ed il Re. Il governo del Regno delle due Sicilie è perciò quello di una Monarchia Costituzionale democratica moderata, ed ereditaria.

62. Il governo della Monarchia è diviso, e bilanciato in tre poteri: nel legislativo che risiede nella Nazione col Re, e la prima è rappresentata dal Parlamento Nazionale: nello Esecutivo, che ha il potere di far eseguire le leggi, e risiede nel Re: e nel Giudiziario, che ha la potestà di applicare le leggi al fatto, nelle cause civili, criminali, e commerciali, e risiede ne' Tribunali, e nelle Corti organicamente stabilite dalla legge.

CAPO I.

Del Parlamento nazionale, e legislativo.

63. Il Parlamento nazionale è la riunione di tutt' i Deputati delle Province della monarchia, che rappresentano la Nazione, nominati da' Cittadini attivi.

64. La base della composizione del Parlamento è la sola popolazione, composta di Cittadini nati, e domiciliati ne' comuni e territorio della Monarchia.

65. Per ogni 50,000 anime, presa la popolazione nelle provincie si ha un Deputato al Parlamento. Se la popolazione di una provincia l' eccede di 25,000 si nominerà un secondo Deputato, e se non l' eccede, di tale numero minore non se ne avrà conto. (Nota 4 pag. ...)

66. La Provincia, o Distretto che non avesse una popolazione di 50,000 ma che avesse quella di 40,000 eligerà un Deputato: ma se neppure tanta popolazione avesse, concorrerà con la Provincia, o Distretto contiguo al compimento de' 50,000 per la nomina di un Deputato.

67 Per la elezione di Deputati al Parlamento nazionale, si celebreranno Assemblee elettorali, di Comune, di Distretto, e di Provincia.

CAPO II.

Delle Assemblee elettorali di Comune.

68. Per formare l'Assemblea del Parlamento nazionale legislativo, i cittadini attivi di ogni comune, si uniranno ogni due anni in Assemblee elettorali di Comune.

69. Per essere Cittadino attivo del Comune, bisogna essere nato nel Comune, o ivi divenuto nazionale: avere la età di 25 anni compiuti: avere prestato il giuramento civico: essere ascritto in una delle tre classi della Guardia nazionale: essere domiciliato nel Comune dal tempo stabilito dalla legge: pagare in un luogo qualunque una contribuzione diretta, almeno al valore di tre giornate di travaglio, ed esibirne la ricevuta, o provare che vive comodamente di un'arte, di un mestiere, o di commercio, o d'industria: non essere in uno stato di servizio, cioè servitore salariato: ed essere iscritto nella municipalità del Comune del suo domicilio. (Nota 5 pag. ...)

70. Ogni sei anni il Parlamento nazionale fisserà, il massimo ed il minimo del valore della giornata di travaglio: e gli Amministratori delle Provincie e de' Distretti ne faranno la determinazione locale, per ciascun Distretto.

71. Nessuna persona potrà esercitare i diritti di Cittadino attivo in più Comuni, nè farsi rappresentare da altro Cittadino.

72. Sono esclusi dallo esercizio de' diritti di Cittadino attivo, ogni Cittadino ch'è in stato di accusa, o in stato di fallimento, o d'insolubilità, provato con carte autentiche, e che non esibirà una quietanza de' suoi creditori.

73. Le autorità municipali de' Comuni, devono avere nell'Archivio comunale, oltre la lista statistica della popolazione, anche quella de' Cittadini attivi, che va rinnovata ogni due anni.

74. Gli ecclesiastici sono esclusi dalla lista dei Cittadini attivi.

75. Le Assemblee comunali si terranno il primo di ottobre dell'anno antecedente all'apertura del Parlamento.

76. Nelle Assemblee comunali per ogni 100 Cittadini in statistica comprese le donne si nominerà un'Elettore comunale. Se non giungesse il numero de' Cittadini domiciliati a 200, ma eccedesse 150, se ne ricaveranno due Elettori: se fosse minore di 300, ma maggiore di 250, gli Elettori da nominarsi saranno tre, e così progressivamente.

77. Il Comune che non giunga ad avere 100 Cittadini attivi, ma solo 75, domiciliati, nominerà un'Elettore: e se neppure tanti ne avesse, esso allora concorrerà con altro Comune vicino alla elezione di uno o più Elettori.

78. L'Assemblea Comunale esigerà a pluralità di voti dieci Compromissari, e questi nomineranno gli Elettori comunali. Per evitare la confusione l'Assemblea comunale, per la elezione de' Compromissari ne' Comuni popolosi, si dividerà in sezioni, giusta i Quartieri, o Parrocchie del Comune. Ogni sezione riunita in Assemblea parziale, nella Chiesa della Parrocchia, o in altro locale pubblico del Quar-

tiere , nominerà la tangente de' Compromissari ³ ₁₀ gli spetta a proporzione della sua popolazione , questi poi riuniti insieme in Assemblea , eligeranno gli Elettori Comunali.

79. Se gli Elettori Comunali da nominare fosse uno nel Comune , allora i Compromissari dovranno essere di dieci gli Elettori dovranno essere due i Compromissari saranno venti : e se tre , i Compromissari saranno trenta ; ma più oltre di questo numero non si andrà per nessun caso , a fine di evitare la confusione.

80. Il Presidente dell'Assemblea comunale è il capo politico del Comune , cioè il Sindaco del luogo : e per maggiore solennità vi assisterà il parroco , o parrochi delle parrocchie , se ve ne fossero più nel Comune , o nel Quartiere. E se nel medesimo comune si celebrassero più Assemblee comunali , dopo il Sindaco faranno da Presidenti di tali Assemblee parziali i Decurioni per antichità di nomina , e per scelta del Sindaco , per la maggiore , o minore idoneità.

81. Riuniti i Cittadini , in una o più Sezioni , nella Chiesa o luogo destinato per l'Assemblea comunale ; o delle Assemblee parziali ; il Parroco , o Parrochi , celebrerà con solennità la messa dello Spirito Santo , e farà un discorso adatto alla circostanza.

82. Terminata la messa si darà principio , a porte aperte al lavoro , ed il Presidente inviterà l'Assemblea , acciò tra i presenti si fossero nominati due Scrutinatori , ed un Segretario.

83. Quindi il Presidente comanderà a tutti dell'Assemblea elettorale , se qualcuno tra essi avesse corrotto , o subornato altri : ed in caso di esservi accusa , se ne farà pubblicamente , e verbalmente l'esame : e conosciuta la verità , o del giustamente accusato , o del falso accusatore , qualunque di loro

il reo, si darà immediatamente, e per sentenza appellabile la privazione di voce attiva, per cinque anni, osservandosi ciò nella lista de' Cittadini attivi, che perciò resta sospeso l'esercizio del diritto di votare di quel tale Cittadino: e quante volte il reo fosse recidivo, dopo i cinque anni, verrà cassato per sempre dalla lista de' cittadini attivi.

84. In qualunque altro dubbio che insorge sulle qualità necessarie di votare di qualcuno de' Cittadini attivi presenti, l'Assemblea deciderà pel fatto a suo arbitrio, e la decisione sarà valida per quella sola Assemblea.

85. Dopo verificata la legittimità de' votanti dell'Assemblea, si passerà subito alla nomina de' compromissari. Ogni Cittadino votante avvicinandosi al tavolino del Presidente, detterà al Segretario tanti nomi di Cittadini, quanti saranno i compromissari da eligersi. In tale atto, come in nessun'altro di elezione, niuno de' votanti può dare il suo nome, sotto pena di non potere più votare.

86. Il Presidente, i due Scrutinatori, ed il Segretario terminata la votazione de' Cittadini, confronteranno le liste date da' votanti: e trascelti per Compromissari, quelli ne' quali ricade un maggior numero di voti, il Presidente ne pubblicherà i nomi ad alta voce, e se ne stenderà il processo verbale di nomina.

87. I Compromissari in una o più Assemblee del Comune, quando questo fosse diviso in più Sezioni, si riuniranno tutt'insieme nella Casa comunale lo stesso giorno, e conferendo ivi tra loro, a pluralità di voti nomineranno gli Elettori del Comune, e si pubblicheranno i nomi, o nome dell'Elettore.

88. Quindi distesi gli atti dal Segretario, e sottoscritti dal Presidente, dagli Scrutinatori, e da' Compromissari dell'Assemblea, o delle Assemblee del Comune, se ne consegnerà copia alla persona, o per-

sono elette ad Elettori , tutte con unità di modello stampato , onde muniti siano di un' autentico documento della loro nomina.

89. Nessun Cittadino potrà essere elettore del Comune , se non è Cittadino attivo , domiciliato nel Comune , che abbia la età di 25 anni compiuti , ed una rendita almeno di cento giornate di travaglio , acciò viva del suo , sia qualunque la natura della rendita , purchè sia attiva , cioè allora vera , come si dirà nell' articolo 117.

90. Nessun Cittadino attivo che sia dall' Assemblée nominato Compromissario , o Elettore comunale , o Segretario , o Scrutinatore , per nessuna causa potrà esentarsi di tali incarichi.

91. Nessun Cittadino potrà entrare con armi nelle Assemblies comunali.

92. Proclamata che sia la nomina degli Elettori Comunali , o quello de' Compromessari si scioglie immediatamente l' Assemblée : nè avrà mai valore un atto , che vi si tentasse dipoi. Dato fine all' Assemblée Comunale gli Elettori prenderanno posto tra gli Scrutinatori , Segretario , e Presidente , ed in compagnia dell' Assemblée , o Assemblies si porteranno alla Chiesa Parrocchiale , e canteranno il soleune Te Deum.

CAPO III.

Delle Assemblies , ed Elettori di Distratto.

93. Gli Elettori comunali , dopo 15 giorni , cioè il giorno 15 ottobre , si riuniranno nella Capitale del Distretto , e formeranno l' Assemblée distrettuale , per nominare gli Elettori della Provincia.

94. Il numero degli Elettori della Provincia , che dovrà eleggere l' Assemblée distrettuale , sarà sempre il triplo del numero de' Deputati , che la Pro-

vincia dee mandare al Parlamento nazionale, inclusi anche i Deputati sostituti, o supplenti.

95. Se il numero de' Distretti della Provincia, fosse maggiore di quello degli Elettori della provincia stessa, allora sempre si nominerà, per ogni Distretto, almeno un' Elettore. Se il numero poi fosse minore, allora ogni Distretto avrà uno, due, o più Elettori all' Assemblea di Provincia, finchè si riempirà la proporzione degli Elettori provinciali. Se finalmente dando ogni Distretto un' Elettore all' Assemblea provinciale, non sia compito il numero, ma ne manchi uno; allora lo darà il Distretto più popolato, e se due ne darà l'altro il secondo Distretto in popolazione, e così successivamente.

96. Nelle Assemblee distrettuali sarà Presidente il Capo politico, cioè il suo Sotto-Intendente, qual primo magistrato del popolo del Distretto, come l'Intendente lo è delle Province, ed il Sindaco del Comune. Gli Elettori comunali dunque si presenteranno al Sotto-Intendente del Distretto, con le loro rispettive credenziali, onde siano registrati i loro nomi nel pubblico libro, ove si stenderanno gli atti dell' Assemblea distrettuale.

97. Nel giorno 15 ottobre si congregheranno gli Elettori Comunali, insieme al Presidente, nella sala Distrettuale, a porte aperte, e cominceranno dal nominare tra se stessi presenti due Scrutinatori, ed un Segretario.

98. Il Segretario, e gli Scrutinatori riceveranno dal Presidente le Credenziali di nomina degli Elettori comunali, li esamineranno se siano in forma legale, e nel seguente giorno ne faranno verbalmente rapporto al presidente, che siano, o no in regola. Una Commissione di tre individui della stessa Assemblea rivedrà i sudetti esami, e nello stesso secondo giorno, darà all' Assemblea il suo rapporto; e se dubbio insorgesse su qualcuna di esse, o

sulla necessaria qualità di Elettore, l'Assemblea deciderà definitivamente. La decisione qualunque sia, si metterà in esecuzione.

99. Nel terzo giorno il Presidente, con gli Elettori si porteranno alla Chiesa maggiore del Comune Capo-distretto: il Vicario del Vescovo provinciale, o l'ecclesiastico di più alta dignità, celebrerà la messa solenne dello Spirito Santo, e vi aggiungerà un discorso analogo alla circostanza.

100. Compito l'atto religioso, ritornano tutti nella Sala distrettuale, e seduti gli Elettori senza distinzione fra loro in due Ale intorno al Presidente, dopo gli Scrutinatori, che lo sieguono, uno a dritta, e l'altro a sinistra, come in tutte le Assemblee elettorali: il Segretario leggerà il presente Capitolo della Costituzione, ed in seguito il Presidente la dimanda accennata nell'articolo 83, e si osserverà tuttociò che in esso, e nell'articolo 84 è stato detto.

101. Si procederà immediatamente alla nomina degli Elettori per l'Assemblea provinciale, uno dopo l'altro, fino che si compirà il numero, avendo sotto'occhi la lista de' Cittadini attivi del Distretto, che ogni Comune preventivamente ha mandato, al Capo politico di esso. La nomina si eseguirà per scrutinio segreto, e per lo mezzo di bigliettini ne quali ogni votante abbia scritto il nome della persona ch'elìgge.

102. Quindi il Presidente, il Segretario, gli Scrutinatori, esaminati, e regolati i voti, terranno per bene eletto, chi abbia ottenuto almeno la metà de' voti, ed uno di più, ed il Presidente ne pubblicherà il nome. Se poi niuno avesse ottenuta la suddetta pluralità, i due che avessero ottenuto il maggior numero di voti, rientreranno nel secondo scrutinio, e rimarrà eletto chi più ne ottenesse. Nel caso finalmente di parità di voti, deciderà la sorte,

103. Niun Cittadino puol' essere nominato Elettore all' Assemblea della Provincia, se non sia Cittadino attivo, maggiore della età di 25 anni, domiciliato e residente nel distretto, almeno da cinque anni. Potrà essere nominato Elettore il solo laico, mai l' ecclesiastico, tanto uno de' presenti all' assemblea, che uno assente, ma che abbia una rendita attiva, qualunque siasi la sua natura, almeno eguale a 300 giornate di travaglio, per cui possa vivere del suo.

104. Distesi gli atti dell' Assemblea distrettuale dal Segretario, e sottoscritti da lui dagli Scrutinatori, e dal Presidente, se ne darà una copia similmente sottoscritta ad ognuno degli Elettori di Provincia, come di loro Credenziale. Poi il Presidente, ed il Segretario fattane un'altra, e da essi due sottoscritta, si manderà al Capo politico della Provincia, che sarà il Presidente dell' Assemblea provinciale, il quale la pubblicherà per la stampa nel giornale ufficiale della provincia. L' Assemblea distrettuale allora si dichiara sciolta, e per essa sono anche eseguibili gli articoli 89, 90, 91, e 92.

CAPO IV.

Delle Assemblee elettorali di Provincia.

105. Gli Elettori de' Distretti, riuniti nella Capitale della Provincia formano l' Assemblea provinciale, nel numero il triplo de' Deputati della Provincia al Parlamento, che dovranno eligere, come rappresentanti della nazione.

106. Le Assemblee provinciali si terranno quindici giorni dopo quelle distrettuali, cioè il primo Novembre dell' anno antecedente all' apertura del Parlamento nazionale.

107. Sarà presidente dell' Assemblea elettorale

della Provincia l'Intendente, ch' è il Capo politico di essa, a cui si presenteranno gli Elettori del distretto, con le loro credenziali, per essere registrati i loro nomi nel pubblico libro, nel quale si dovranno stendere gli atti dell'Assemblea.

108. Nel giorno destinato si uniranno gli Elettori col Presidente nella Sala provinciale, ed a porte aperte si nomineranno tra gli Elettori presenti, a pluralità di voti un Segretario e due Scrutinatori.

109. Si leggeranno dal Segretario i Capitoli I. II. III. e IV. della seconda parte di questa Costituzione, che trattano di elezioni: si leggeranno quindi gli atti delle elezioni eseguite nelle Assemblee distrettuali, secondo le copie rimesse da' rispettivi Presidenti. Poi gli Elettori presentano le loro Credenziali, che saranno registrate dal Segretario, e dagli Scrutinatori, e rivedute inoltre da una particolare Commissione di tre individui dell'Assemblea: e tanto i primi esaminatori, che i revisori ne daranno esatta informazione, nel giorno seguente, che si leggeranno dette informazioni, e l'assemblea si regolerà come trovasi disposto nell'articolo 98.

110. Al terzo giorno il Presidente con gli Elettori si porteranno alla Cattedrale, ed ivi il Vescovo, ed in sua mancanza l'ecclesiastico di più alta dignità canterà la messa solenne dello Spirito Santo, e farà un discorso analogo alla circostanza.

111. Terminato questo atto di religione, l'Assemblea farà ritorno alla Sala della provincia, e sodati senza distinzione gli Elettori, come nell'articolo 100, a porte aperte il Presidente eseguirà quanto è disposto negli articoli 83, ed 84.

112. Si procederà immediatamente alla elezione de' Deputati, al Parlamento nazionale, uno per volta. Avvicinatosi ognuno degli Elettori al tavolino del Presidente, il Segretario in presenza dello stesso, segnerà il nome della persona da lui eletta. Il detto Segretario, e gli Scrutinatori sono i primi a votare.

113. Il Presidente, il Segretario, e gli Scrutinatori, confrontati i voti, terranno per eletto quello che avesse avuto la metà de' voti, ed uno di più. Se ciò non succedesse, entreranno in secondo scrutinio i due condecorati con maggior numero di voti, e chi di loro due ne avesse di più, rimarrà eletto. Eletti così i Deputati, il Presidente ne pubblicherà i nomi.

114. Dopo la elezione de' Deputati ordinari, si passerà nello stesso modo alla elezione de' Deputati Sostituti, i quali concorreranno al Parlamento per supplire qualche Deputato della propria Provincia, che morisse dopo la sua elezione, o che a giudizio del Parlamento fosse impossibilitato di assistervi per malattia, o altro. Il numero di Deputati sostituti in ogni Provincia sarà il terzo de' suoi Deputati ordinari. Ma se in una provincia i Deputati ordinari fossero meno di tre, l'Assemblea nondimeno nominerà un Sostituto.

115. Può essere nominato Deputato al Parlamento nazionale, il solo Cittadino secolare, mai l'ecclésiastico, tanto il presente all'Assemblea Elettorale di Provincia che l'assente. Egli dovrà essere Cittadino attivo; ascritto nella lista degli eligibili della provincia, per le sue qualità, specialmente di morale, e di dottrina notoriamente conosciute in grado eminente: dev'essere un Cittadino nel pieno esercizio de' suoi diritti, per età maggiore di 25 anni; nato nella Provincia, domiciliato in essa, o ivi residente almeno da sette anni.

116. Richiedesi inoltre, che il Deputato al Parlamento abbia almeno una rendita annuale, uguale a 3000 giornate di travaglio, proveniente da fondi propri reali, o personali.

118. Si dichiarano fondi propri di un Cittadino attivo, non solo quelli iscritti ne' ruoli della contribuzione fondiaria, ma ogni fondo qualunque, riconosciuto dalla legge, che possa produrre comoditas-

sistenza al cittadino , cioè fondi stabili , e capitali di commercio: fondi d'industria e di arti liberali: fondi di talento accreditato , e di morale conosciuta , che dia comoda sussistenza al Cittadino.

118. Se accadesse che un medesimo Cittadino fosse eletto a Deputato dalla Provincia della sua nascita , e dalla Provincia del suo domicilio , egli andrà al Parlamento per questa seconda Provincia , e per la prima vi assisterà il sostituto di essa.

119. I Consiglieri di Stato , i Ministri di Stato , gl' impiegati del Palazzo Reale , gli Ambasciatori diplomatici di ogni rango , i Consoli all' estero , i Capo politici delle Provincie , e de' Distretti , durante le loro funzioni , non possono essere nominati Deputati al Parlamento nazionale. Ma potrà essere nominato Deputato al Parlamento nazionale quell' impiegato la cui buona opinione e merito , lo rendesse tanto pubblico ed interessante , anche in altre Provincie per essere nominato Deputato , ma non nella sua , ove possono giovargli i suoi rapporti , e non la vera sua virtù , merito , e talenti.

120. Non potrà essere nominato Deputato al Parlamento nazionale nessuno straniero , anche che abbia ottenuto la Cittadinanza.

121. I pubblici impiegati nominati dal Re non possono essere Deputati al Parlamento , per la Provincia ove esercitano l'impiego , ma possono essere eletti per la Provincia di nascita.

122. Il Segretario dell' Assemblée Elettorale di Provincia , stenderà gli atti delle elezioni , che sottoscriveranno esso , il Presidente , e gli Elettori.

123. Tutti gli Elettori estenderanno tanti mandati di procura , quanti sono i Deputati eletti , e ne daranno ad ognuno di loro una copia autentica , da potersi con essa presentare al Parlamento Nazionale.

124. Le procure saranno distese ne' termini seguenti.

» Nel Comune di . . . Capitale della Provincia di . . . ,
 » nel giorno . . . del mese di . . . dell'anno . . . es-
 » sendo congregati in questa sala i signori N. N. . .
 » (si segneranno i nomi del Presidente, e di tutti gli
 » Elettori) che costituiscono l'Assemblea Elettorale
 » della Provincia , hanno asserito innanzi a me N. N.
 » Notaio pubblico , ed innanzi a' testimoni a questo
 » effetto chiamati : ch' essendosi proceduto a norma
 » della Costituzione politica della Monarchia del Re-
 » gno delle due Sicilie , alla nomina degli Elettori ,
 » sì de' Comuni , che de' Distretti , con tutte le so-
 » lennità prescritte dalla Costituzione , come costa
 » dalle informazioni autentiche originali. Essendo
 » legalmente riuniti gli Elettori che formano l'As-
 » semblea Elettorale di questa Provincia di . . . nel
 » giorno . . . del mese di . . . dell'anno . . . hanno e-
 » letto i Deputati al Parlamento nazionale , che rap-
 » presentano questa Provincia. Che gli Eletti Depu-
 » tati sono i signori . . . (si segnano i nomi de' De-
 » putati eletti tanto ordinari che sostituti) come si
 » rileva dagli atti sottoscritti da' Signori N. N. . .
 » che formano l'Assemblea provinciale. E perciò i
 » surriferiti Elettori accordano a detti Deputati , ed
 » a ciascuno di essi un'ampia procura , onde pos-
 » sano adempiere le auguste funzioni del loro inca-
 » rico : ed uniti agli altri Deputati al Parlamento
 » nazionale , come rappresentante della nazione dol-
 » le due Sicilie , possano accordare , e risolvere quanto
 » credano confacente al bene generale di essa , u-
 » sando a questo fine delle facultà concesse loro dal-
 » la Costituzione , senza uscire da' limiti da essa pre-
 » scritti , nè potere per verun modo e pretesto , de-
 » rogare , o alterare , o variare veruno degli ar-
 » coli di essa. Che perciò gli anzidetti Elettori del-
 » la Provincia , in vigore delle facultà loro trasmesse
 » da tutta la Provincia che rappresentano , tanto
 » in nome proprio , che in nome de' Cittadini di es-

» sa , si obbligano di tener per valido , e ad osservare quanto essi Deputati al Parlamento faranno » e risolveranno , a tenore della Costituzione politica della Monarchia. Così asseriscono , ed accordano in presenza de' testimoni N. N. i quali insieme con essi si sottoscrivono. Di che ne fo fede ec. »

125. Il Presidente , il Segretario , e gli Scrutatori dell'Assemblea provinciale sottoscriveranno immediatamente una copia degli atti da essi fatti , e la spediranno alla Deputazione permanente del Parlamento , nella Capitale del Regno : e faranno stampare la elezione de' Deputati , e manderanno una copia stampata in tutt' i Comuni della Provincia.

126. Per l'Assemblea degli Elettori provinciali sono eseguibili le disposizioni degli articoli 90 , 91 , 92 , 93.

127. I Deputati al Parlamento nazionale goderanno di uno stipendio mensile , durante le loro funzioni legislative ; oltre una indennizzazione per le spese di viaggio di andata e ritorno , in ragione delle distanze dalla Capitale del Regno al proprio Comune , e ciò a carico del Tesoro nazionale. La ragione tanto dello stipendio mensile , che della indennità di viaggio sarà annualmente fissato dal Parlamento stesso , cioè il Parlamento antecedente fisserà pel Parlamento seguente lo Stato discusso delle spese tutte , anche della sua Segreteria , e del suo interno.

CAPO V.

Della riunione del Parlamento nazionale.

128. Ogni anno perpetuamente si riunirà il Parlamento nazionale , nella Capitale del Regno , in un edificio destinato a tale solo oggetto , denominato Sala nazionale.

129. Se talvolta si giudicasse conveniente trasferire il Parlamento nazionale in altro luogo , potrà si fare , con due condizioni : che il tale luogo non distasse dalla

Capitale più di 24 miglia : che la traslocazione sia approvata da due terze parti de' Deputati presenti.

130. Le Sessioni del Parlamento ogni anno dureranno due mesi consecutivi, cominciandoli a contare dal 1.^o Gennaio di ogni anno : ma esse si possono prolungare anche tre mesi , quando lo dimandi il Re , o quando lo credano necessario i Deputati , per decisione di due terze parti di essi , per affari di discussione , a consultare le Provincie , come sarà detto negli articoli 159 e seguenti.

131. I Deputati si rinnoveranno nella loro totalità ogni due anni.

132. Se per guerra od occupazione ostile, di qualche Provincia della Monarchia, non potranno i Deputati di quella provincia presentarsi al Parlamento, saranno ad essi sostituiti, per sorte, gli anteriori appartenenti a quella Provincia, se la opinione vi concorra tuttavia per essi.

133. I Deputati venuti una volta al Parlamento nazionale, potranno di nuovo essere rieletti.

134. Giunti i Deputati alla Capitale del Regno, si presenteranno alla Deputazione permanente del Parlamento, la quale registrerà i loro nomi, e quello della Provincia che li ha spediti, nella Segreteria dello stesso Parlamento.

135. Per la legale ricognizione de' Deputati al Parlamento, si terrà a 15 dicembre, a porte aperte, una sessione preparatoria, della quale sarà capo il Presidente della Deputazione permanente del Parlamento ; e saranno Segretario, e Scrutinatori, quelli che nominerà la stessa Deputazione, eletti dal numero degli stessi suoi individui.

136. Nella prima legislatura che non esiste Deputazione permanente, i nostri Deputati presenteranno le loro procure, e si nomineranno a pluralità di voti due particolari Commissioni. Una di cinque Deputati, per esaminare tutte le loro procure : ed un'

altra di soli tre per autenticare l'autorità di quei primi cinque.

137. A 20 Dicembre si celebrerà a porte aperte una seconda sessione preparatoria, nella quale le due anzidette Commissioni informeranno sulla legittimità delle procure, confrontate da esse antecedentemente colle copie degli atti delle elezioni delle Assemblee provinciali. Nella stessa sessione, o in altre de' giorni seguenti, si risolverà ogni dubbio se vi nascesse, a pluralità di voti, sulla legittimità delle procure, e sulle qualità de' Deputati.

138. Il giorno 25 dicembre di tutti gli anni è il destinato alla celebrazione dell'ultima sessione preparatoria. In essa tutt' i Deputati, poste le mani sopra gli Evangeli faranno il seguente giuramento, rispondendo alle domande che verranno loro fatte dal Presidente della Deputazione permanente.

D. Giurate di difendere e conservare la religione dello Stato, colla tolleranza degli altri culti cristiani, ed altri che si trovano introdotti nel Belgio, e di non perseguitare il Cittadino per opinioni religiose?

R. Sì, lo giuro.

D. Giurate di osservare e far osservare religiosamente la Costituzione politica della Monarchia sanzionata, e riconosciuta dal primo Parlamento nazionale costituente?

R. Sì, lo giuro.

D. Giurate di adempiere bene, e fedelmente l'incarico datovi dalla Nazione, di porre sempre la mira nel bene, e nella proprietà nazionale, e di dimandare voi stessi una pena, se qualcun di voi divenga traditore dell'alta missione del popolo, e lungi del bene, per malizia voglia promuovere il male, e la schiavitù della nazione, con fatti chiari e manifesti, rendendosi così persona incostituzionale?

B. Sì, lo giuro.

Se così farete Iddio, e la nazione ve ne preme: e se altrimenti ve ne domandi conto Iddio, e la giustizia.

139. Finiti i giuramenti si procederà ad eligere tra essi i Deputati, per segreto scrutinio, ed a pluralità assoluta di voti un Presidente, un vice-presidente, e quattro Segretari: e dal momento che sarà fatta questa nomina, si terrà per istituita e proclamata l'apertura del Parlamento nazionale, e cesseranno tutte le funzioni della Deputazione permanente.

140. Si nominerà nello stesso giorno una Deputazione di dodici Deputati, i quali con due de' Segretari di già nominati, andranno a far consapevole il Re, del nuovo Parlamento nazionale già istituito, e del nome dello eletto Presidente: ed intenderanno da lui, se vorrà assistere all'apertura del nuovo Parlamento, da celebrarsi il primo gennaio. Se il Re fosse fuori della Capitale, gli si manderà la notificazione in iscritto, ed in iscritto egli risponderà.

141. Il Re assisterà di persona all'apertura del Parlamento nazionale: e se per impedimento non vi si portasse, non perciò vi si potrà deferire ad altro giorno, per verun motivo. Le stesse formalità si osserveranno in occasione della chiusura del Parlamento, notificandone al Re i nomi del Presidente, e de' Deputati che restano eletti per la Deputazione permanente del Parlamento, e pel supremo Tribunale di Giustizia.

142. Il Re entrerà nella Sala del Parlamento senza alcuna guardia armata, accompagnato dalle sole persone, che saranno destinate a corteggiarlo nell'entrare ed uscire, giusta il cerimoniale del regolamento interno del Parlamento.

142. Il Re farà un discorso nel quale proporrà ciò che crederà conveniente, pel bene dello Stato,

al quale il Presidente risponderà con termini generali. Quando il Re non vi assiste personalmente, indirizzerà un discorso al Presidente, che si leggerà nel Parlamento.

143. Il Parlamento, presente il Re, nulla potrà deliberare.

144. I ministri di Stato sono tenuti presentarsi alle Tribune del Parlamento, il primo giorno dopo l'apertura, depositando ognuno lo Stato dimostrativo, e documentato dell'Amministrazione del suo dipartimento, dell'anno scorso: e presentare i progetti di legge anche dimostrativi, per l'anno corrente che incomincia, redatti col parere del Consiglio di Stato.

145. I Ministri di Stato, quando vogliono proporre al Parlamento de' progetti di legge, in nome del Re, sempre inteso il Consiglio di Stato, potranno assistere alle discussioni, nel tempo e modo, che il Parlamento determinerà, e potranno anche parlare sulla quistione, ma non mai essere presenti allo squittinio, ed a' voti.

146. Le Sessioni del Parlamento saranno pubbliche: e solo a de' casi, che sia necessaria la segretezza, potranno eseguirsi in Comitato segreto.

147. Dallo stesso Parlamento, si ridigerà una legge di regolamento interno del Parlamento, che ha per oggetto le finanze, la polizia interna, la Segreteria, il Cerimoniale, e la procedura di votare del Parlamento, e ciò con due terzi di voti.

148. I Deputati al Parlamento, durante il tempo della loro Deputazione, a contarsi dal giorno in cui le loro nomine furono registrate nella Deputazione permanente del Parlamento nazionale, non potranno ammettere per se, nè procurar per altri, verun impiego di nomina del Re, anzi nessuna promozione nella propria loro classe possono ottenere, qualora non fosse di scala ordinaria. Per i due anni della loro Deputazione, e per altri due anni intie-

ri, dopo l'ultimo atto di essa, i Deputati non potranno ottenere per se, nè procurar per altri veruna pensione, nè decorazione, che sia di nomina del Re.

149. I Deputati al Parlamento nazionale, per le loro opinioni, nelle loro funzioni legislative sono inviolabili: nè mai per esse, in verun caso, nè per nessuna autorità potranno essere riconvenuti per esso. Per cause criminali non potranno essere giudicati, che dal solo Tribunale Supremo di Giustizia nazionale, nella maniera che si prescriverà colla legge del regolamento interno del Parlamento. Durante le sessioni parlamentarie, e per un mese dopo chiuso il Parlamento, i Deputati non potranno essere chiamati civilmente, nè molestati per debiti. A questo articolo si ammettono due eccezioni.

1. Quante volte i Deputati, o qualcuno tra essi obliasse il sacro dovere dell'augusta procura del popolo che rappresenta, e chiaramente nella pubblica opinione (giusta la legge del Regolamento interno del Parlamento, e la legge di Censura de' costumi) dalle prove di fatto si conoscesse, che lungi di corrispondere esso alla giustizia, ed al bene pubblico, in vece si dichiarasse colpevole, per malizia di corruzione, di fazione illegale interna, o per intrico estero diplomatico: divenendo esso allora persona incostituzionale, cede nel Deputato la garanzia della inviolabilità.

2. Per la Monarchia costituzionale ringenerata nel 1848, per la scelta de' Deputati nella prima legislatura, o Parlamento nazionale, il più augusto tra tutti dell'avvenire, per i Deputati, è sospesa la garanzia della inviolabilità, per la sicurezza del loro procedere. Pel secondo Parlamento, resta pure sospesa la inviolabilità per ciò che riguarda la riforma de' Codici delle leggi in armonia con questa Costituzione politica, divisi ne' seguenti Codici

particolari semplicizzandoli. I. Leggi Civili, e di procedura Civile II. Leggi penali, e di procedura penale. III. Leggi di Commercio. IV. Leggi del Culto religioso. V. Leggi militari. Le tre ultime sono Leggi di eccezione.

CAPO VI.

De' poteri del Parlamento nazionale.

150. I poteri del Parlamento nazionale sono i seguenti.

1. Proporre e decretare le leggi, interpretarle, e derogarle ancora quando è necessario.

2. Ricevere il giuramento del Re, del Principe ereditario, erede del Trono, e di tutti i Principi Reali, nelle forme a suo luogo descritto.

3. Risolvere ogni dubbio, o di fatto, o di diritto, intorno la successione alla Corona.

*Nominare la Regenza, o Regente del Regno, quando lo prescrive la Costituzione, ed assegnare i limiti con i quali la Regenza, o il Regente hanno da esercitare l'autorità Reale.

5. Fare la pubblica ricognizione del Principe ereditario.

6. Dare Tutore al Re minore, quando lo prescrive la Costituzione.

7. Approvare (prima dell'ultima ratifica) i Trattati di alleanza offensiva, quelli di commercio, e quello de' sussidi. Al Parlamento solo appartiene il diritto, quando l'onore nazionale, la pace interna; o circostanza imponente lo consiglia, di far dichiarare una guerra offensiva. Il Re dichiarando una guerra difensiva, o intavolando la pace, deve ottenere la provvisoria approvazione, dalla Deputazione permanente del Parlamento, insieme al Consiglio di Stato, a proposizione del ministro degli affari esteri, del quale atto la Deputazione rispon-

derà al Parlamento : o insinuerà la convocazione del Parlamento straordinario , giusta la imponenza della cosa.

8. Concedere o negare la entrata di truppe straniere nel Regno.

9. Decretare la creazione e la soppressione d'impieghi ne' Tribunali, che la Costituzione stabilisce, come la creazione, o soppressione di uffici pubblici.

10. Fissare ogni anno, a proposta del Re, le forze di terra e di mare : determinare il numero pel tempo di pace, e l'accrescimento pel tempo di guerra,

11. Dettare le Ordinanze all'Esercito di terra, ed all'Armata di mare : alle Guardie nazionali interne, ed in ogni genere di cose relative alla istituzione della forza militare.

12. Fissare le spese dell'Amministrazione pubblica.

13. Stabilire annualmente le contribuzioni, e le imposizioni.

14. Prendere, in casi di bisogno, capitali ad imprestito, sul credito della nazione.

15. Approvare la distribuzione delle contribuzioni dirette tra le provincie.

16. Esaminare, ed approvare i conti dell'impiego de' capitali pubblici, o stato discusso di ogni ministero.

17. Stabilire le Dogane, i Dazi indiretti.

18. Disporre tutto ciò che convenga, per l'amministrazione, conservazione, ed alienazione de' beni nazionali.

19. Determinare il valore, il peso, e la lega, il tipo, ed il nome delle monete.

20. Adottare per i pesi, e le misure, il sistema di unità, ed uniformità in tutto il regno, che parrà più comodo e giusto, dovendo essere uno e generale per la nazione.

21. Promuovere ogni specie d'industria, e rimuoverne gli ostacoli.

22. Stabilire per tutta la Monarchia costituzionale un sistema unisono d'istruzione pubblica, ed approvare quello che dovrà formarsi per la particolare educazione del Principe ereditario della Corona, e degli altri Principi figli e figlie del Re, e del Principe ereditario, titolati Principi, e Principesse reali.

23. Approvare i Regolamenti generali per la polizia, e sanità del Regno.

24. Proteggere la libertà politica della stampa.

25. Verificare, o ridurre ad effetto la responsabilità de' Consiglieri di Stato, de' Ministri di Stato, degli Ambasciatori, ed altri gradi diplomatici, e consolari all'estero, che formano il corpo diplomatico della nazione; degl'Intendenti, e Sotto-Intendenti delle provincie e distretti, che formano il corpo interno governativo, e de' funzionari del potere giudiziario, di nomina tutti del Re, ma sulle regole di un'apposita legge sugl'impiegati come si dirà nell'artic.

26. Dare, o negare il consenso in tutte quelle occasioni, ed operazioni, per le quali, a tenore della Costituzione, sia necessario.

27. Il Parlamento redige, e presenta al Re, a suo tempo, come stabilirà la Costituzione, le liste de' Candidati, per Consiglieri di Stato, per Ministri di Stato, pel Corpo diplomatico, e Consolare all'estero: per la Suprema Corte di Giustizia, da cui formasi in parte il supremo Tribunale nazionale di giustizia: e della Gran Corte de' Conti: e può raccomandare, la nomina o premio per gl'Intendenti, e Sotto-Intendenti delle provincie, e de' distretti se lo meritassero, o la loro destituzione in pena se convenisse, per così fissare un'opinione pubblica giusta e generosa.

Le liste saranno presentate in triplice numero di Candidati, e per classi, vedute le liste, ed i pa-

reri de' Capi politici , o Intendenti delle provincie, discusse prima nella Deputazione provinciale; per i Cittadini meritevoli di ogni provincia.

Il Re poi nominerà un impiegato, tra i tre Candidati , che propone il Parlamento.

28. Il Parlamento riconoscerà i Cittadini nazionali , che siano insigniti di onori cavallereschi da Nazioni estere , approvando o dissaprovando per l'accettazione.

29. Il Parlamento potrà riconoscere i presenti ordini cavallereschi nazionali , o abrogarli , ed istituirne un altro o più , purchè le istituzioni dei primi e de' secondi siano conformi a' principi delle basi della presente costituzione , fomentando solo la gloria , l'onor nazionale , il lavoro , ed il travaglio in ogni classe di cittadini , sempre sulle basi della morale ragionevole , ed utile.

30. Ogni onore si proporrà dal Parlamento , e si decreterà dal Re : o si proporrà dal Re , e si approverà o dissaproverà dal Parlamento , a vantaggio de' Cittadini , che si credan meritevoli : e ciò per bilanciare tale prerogativa , a non essere fornite di corruzione , tra i due poteri legislativo , ed esecutivo , pel bene pubblico , e per la basale perpetuità del governo costituzionale.

CAPO VII.

Della formazione delle leggi , e della Sanzione Reale.

151. Ogni Deputato al Parlamento ha la facoltà di proporre in iscritto , e con ragioni fondate qualunque progetto di legge : la stessa facoltà ha il Re , per mezzo de' Ministri di Stato , ma prima discusso il progetto dal Consiglio di Stato.

152. Due giorni dopo presentato e letto il progetto in parlamento , si leggerà di nuovo : e il parlamento delibererà se sia d'ammetersi , o nò in discussione.

153. Ammesso il progetto di legge in discussione, se il parlamento, per la importanza della materia, lo crederà degno di un' esame, lo rinvia alla Commissione parlamentaria, alla quale appartiene l' oggetto, per farne rapporto.

154. Quattro giorni almeno dopo ammesso il progetto di legge alla discussione, si tornerà a leggerlo, ed allora si assegnerà il giorno, per incominciare la discussione, che giunto, si chiamerà prima ad esame la totalità del progetto, e poi ognuno dei suoi articoli in particolare.

155. Il Parlamento deciderà quando la materia è sufficientemente discussa. Dato fine alla discussione deciderà il parlamento, se merita o nò di sottomettersi allo squittinio: che deciso ciò, si passerà immediatamente a raccogliere i voti de' Deputati, o per tutto il progetto di legge, o per parte di esso, o con le variazioni, modificazioni, od aggiunzioni, a norma delle osservazioni fatte nel discuterlo.

156. L' approvazione, o rigetto di una legge dee dipendere dalla pluralità assoluta de' voti: e non si potranno questi raccogliere, se non quando siano presenti, la metà di tutt' i Deputati, con almeno uno di più.

157. Se il Parlamento, in qualunque atto di discussione, o di scrutinio, rigettasse il progetto di legge, o risolvesse di non chiamarlo a partito, non potrà esso riproporsi, che passato un' anno, cioè nel seguente Parlamento.

158. Se il progetto di legge sarà adottato, se n' estenderanno due copie, in forma di legge, le quali dopo lette nel Parlamento, e dopo sottoscritte dal Presidente, e da due Segretari, si presenterà subito al Re, da una deputazione del Parlamento, per la sanzione.

159. Ciò dee praticarsi per gli oggetti ordinari di legge. Trattandosi poi di oggetti gravi, non si dee

stare alla pluralità de' voti de' Deputati al Parlamento, che possono essere corrotti dall'intrico ministeriale del potere esecutivo, e da' partiti, ma si debbono consultare i loro Committenti, che li hanno spediti dalle provincie. Gli oggetti d'interesse grave nazionale sono.

1. Le leggi relative alla libertà individuale.
2. Alla libertà della stampa.
3. Alle novelle contribuzioni.
4. Alla coscrizione ed aumento dell'armata permanente.
5. Alla dichiarazione di guerra offensiva.
6. A' sussidi da darsi a potenze straniere.
7. A' trattati offensivi di alleanza.
8. A' truppe straniere, che si volessero far venire nel Regno.
9. Agli imprestiti di danaró, che potrebbero prendersi a carico della nazione.
10. Finalmente alle modificazioni, soppressioni, ed aggiunzioni da farsi agli articoli della Costituzione.

160. Per questi soli dieci oggetti gravi nazionali, i committenti delle provincie, trasmetteranno ai Deputati loro rappresentanti al Parlamento nazionale, in forma autentica, e legale, il risultato affermativo, o negativo delle loro deliberazioni. I Deputati in questi oggetti importanti sono solamente i portaletteré della nazione al Parlamento.

161. Per questi oggetti a preferenza, alla seconda sessione dopo l'apertura del Parlamento, i Ministri sono obbligati di proporre il progetto ragionato, di qualcuno di tali oggetti importanti, che subito pel giornale ufficiale, se ne darà conoscenza a' Comuni: si comunicherà agl'Intendenti delle provincie, per comunicarla a tutt' i Comuni; e per assembrare cogli Elettóri di ogni provincia la Depu-
tazione provinciale, che risolveranno per l'affermazione.

tiva , o per la negativa : e la risoluzione potrà farsi nello stesso modo , come furono eletti i Deputati , o in altra maniera più sollecita , ma non dabbia.

162. Giunte le deliberazioni delle provincie a' rispettivi loro Deputati , questi ne daranno comunicazione al Parlamento , depositando in un' uffizio , da stabilirsi in esso , l' originale della deliberazione , ritenendone ogni Deputato una copia , che sarà sottoscritta da una Commissione del Parlamento all' uopo destinata.

163. Quando le deliberazioni di tutte le provincie saranno pervenute , e depositate , si procederà alla proposta della legge in quistione nel Parlamento , ove se ne farà la lettura , e poi si procederà allo squittinio delle deliberazioni delle provincie , per conoscerne la maggioranza : e così la legge sarà adottata o rigettata (nota 6 , pag.):

164. Il Re ha la prerogativa di sanzionare le leggi decretate dal Parlamento nazionale , per ottenere il vigore esecutivo. Il Re dona la sanzione con la formola sottoscritta di sua mano *si pubblichino per legge*. Il Re nega la sanzione con la formola sottoscritta di sua mano , *torni al Parlamento* , e l' accompagnerà con una esposizione di ragioni redatte , e sottoscritte da' membri del Consiglio di Stato , in ciò sempre responsabili.

165. il Re potrà tardare fino a cinque giorni , a dare o negare la sanzione di una o più leggi. Se non la dasse , o negasse tra questo termine , si suppone per data , ed effettivamente la darà.

166. Data , o negata la sanzione del Re , uno degli originali rimarrà presso il Re nella Cancelleria di Stato della presidenza de' Ministri , per passarne la comunicazione al Ministero di Stato rispettivo , e l' altro rimarrà alla Cancelleria del Parlamento , onde possa a questo darsene conto.

167. Negata dal Re la sanzione , il Parlamento

è liggerà una commissione di cinque de' suoi membri, per esaminare le osservazioni del Consiglio di Stato, per le quali il Re ha negata la sanzione. Se le trova giuste e ragionevoli, le proporrà al Parlamento, per la modifica della legge, e si riformerà, e quindi sarà sanzionata dal Re. Se le osservazioni in tutto, o in parte non danno fondamento di ragione, e di utilità pubblica, allora il Parlamento rimanderà la stessa legge alla sanzione del Re, con un foglio di controosservazione a quelle del Re, anche segnate dal Presidente del Parlamento, e da due Segretari. Il Re per la seconda volta può negare, ma tra cinque giorni la sanzione alla stessa legge, con nuove osservazioni redatte dal Consiglio di Stato. Queste si esamineranno dal Parlamento, da una seconda eletta Commissione di cinque Deputati, che trovatele ragionevoli, si riformerà la legge dal Parlamento, dopo discusso il rapporto di detta seconda Commissione. Ma trovatele per la seconda volta insussistenti, il Parlamento rimanda, per la terza volta la legge alla sanzione del Re, ed allora dovrà dare assolutamente la sua sanzione tra cinque giorni, i quali scorsi, s'intenderà come data. (Nota 7, pag. . .)

168. Le leggi si derogano, e si riformano, colle stesse formalità, e per gli stessi mezzi, per i quali si stabiliscono.

CAPO VIII.

Della promulgazione delle leggi.

169. Pubblicata la legge nel Parlamento, se ne darà avviso al Re, acciò si proceda immediatamente alla promulgazione solenne.

170. Il Re promulgherà la legge con la seguente formola.

« Ferdinando II. Borbone, per la grazia di Dio,

» e per la Costituzione della Monarchia Re del Re-
 » gno delle due Sicilie uno ed indivisibile: a tutti
 » che giungessero le presenti salute. Sappiate che il
 » Parlamento nazionale legislativo ha decretato, e
 » noi abbiamo sanzionata la seguente legge. (Qui
 » se ne copia il testo originale.) Comandiamo per-
 » ciò, a tutt' i corpi giudiziari, amministrativi,
 » ecclesiastici e militari, ad ogni funzionario pub-
 » blico, a tutt' i Cittadini della Monarchia, che
 » osservino, e facciano osservare, adempire, ed
 » eseguire la presente legge in ogni sua parte. Sta-
 » tene intesi per l' adempimento di essa, e per farla
 » stampare, pubblicare, e circolare, essere inse-
 » rita nel Bollettino delle leggi. » L' indirizzo sarà
 » al Ministro di Stato del Dipartimento a cui la legge
 » appartiene per la esecuzione.

171. Il Ministro di Stato, a cui è rimessa la legge, dal Re per la Cancelleria dal Ministero della presidenza de' Ministri, spedirà direttamente la legge, in nome del Re, a tutte le autorità superiori della Capitale, e delle provincie, le quali la comunicheranno a tutte le autorità inferiori di ogni Comune, per affiggersi ne' luoghi pubblici.

CAPO IX.

Della Deputazione permanente del Parlamento.

172. Prima di separarsi il Parlamento nazionale, nominerà una Deputazione permanente del Parlamento. Questa sarà composta di sette Deputati, tra' i quali un Presidente, due Scrutinatori, ed un Segretario, divisi e scelti tra i Deputati, per masse con- tigne di provincie.

173. La Deputazione permanente del Parlamento durerà, dallo scioglimento di quel Parlamento, che la istituisce fino l'apertura del seguente Parlamento ordinario, che gli succederà.

174. Le facultà della Deputazione permanente sono.

1. Invigilare sulla osservanza della Costituzione, e delle leggi, per rendere conto al prossimo Parlamento ordinario, delle infrazioni che avesse notate.

2. Convocare il Parlamento straordinario; nei casi prescritti dalla Costituzione.

3. Approvare, o disapprovare provvisoriamente, insieme al Consiglio di Stato, i Trattati di pace, dichiarazioni di guerra difensiva, trattati di commercio, giusta, l'articolo 150 n. 7.

4. Adempire le funzioni ordinate negli articoli 134 e 135.

4. Passare avviso quando vi sia il bisogno, ai Deputati sostituiti, acciò supplissero per i proprietari: ed in caso di morte, d'impossibilità assoluta de' Deputati proprietari, o sostituiti, comunicare i necessari ordini alla provincia a cui appartengono, onde si proceda a nuova elezione (Nota 8 pag....)

CAPO X.

Del Parlamento nazionale straordinario.

175. Il Parlamento straordinario si compone degli stessi Deputati, che formano il Parlamento ordinario, durante il tempo della loro deputazione.

176 La Deputazione permanente del Parlamento, lo convocherà fissando il giorno, ne' soli tre casi seguenti.

1. Quando vacasse la Corona.

2. Quando il Re, per qualunque motivo, si rendesse inabile al governo, o volesse rinunziare la Corona al successore: e nel primo di questi casi è autorizzata la Deputazione a prendere tutte le misure, col Consiglio di Stato, che crederanno opportune, onde assicurarsi della inabilità del Re.

3. Quando il Re, per circostanze critiche, o per affari ardui, particolarmente pel disposto del-

l'articolo 150 n. 7, o la deputazione stessa permanente credessero conveniente, che si congregasse il Parlamento straordinario.

177. Il Parlamento straordinario non tratterà che del solo oggetto per cui è convocato: e le sue Sessioni cominciano, e finiscono come quelle del Parlamento ordinario.

178. La celebrazione del Parlamento straordinario non impedirà le ordinarie elezioni de' nuovi Deputati, ne' tempi prescritti.

179. Se il Parlamento straordinario non avesse dato fine alle sue Sessioni, nel giorno assegnato, per la riunione del Parlamento ordinario, quello straordinario cesserà, e l'ordinario continuerà a trattare dell'affare per cui il primo fu convocato.

180. Nel caso accennato nell'articolo antecedente, la Deputazione permanente, continuerà nell'esercizio delle sue funzioni prescritte nell'articolo 134 135.

PARTE III.

DEL POTERE ESECUTIVO,

COPO I,

Del Re, suo potere, ed inviolabilità.

181. La persona del Re è sacra ed inviolabile, e non soggetta a responsabilità.

182. Il Re avrà il trattamento di Maestà, e di Re del Regno delle due Sicilie.

183. La facoltà di fare eseguire le leggi, risiede esclusivamente nel Re. L'autorità del Re, si estende a tutto ciò che conduce alla conservazione dell'ordine pubblico nell'interno, alla indipendenza e sicurezza dello Stato nell'esterno, a norma della Costituzione, e delle leggi.

184. Oltre la prerogativa che ha il Re di sanzionare, e di promulgare le leggi, gli competono come principali, anche le seguenti.

1. Spedire i decreti , i regolamenti , e le istruzioni che creda convenienti , per la esecuzione delle leggi.

2. Invigilare sulla pronta , e perfetta amministrazione della giustizia , tutto il Regno.

3. Dichiarare la guerra , fare e ratificare la pace , dandone conto documentato al Parlamento giusta l'articolo 150 n. 7.

4. Nominare , a proposta del Ministro di Stato , del Dipartimento , inteso il Consiglio di Stato , i Magistrati giudiziari , gli Amministratori , gli uffiziali militari tanto di mare e di terra , ed ogni classe d' impiegati. Nulla di meno , la nomina a tutte le cariche , ed impieghi dello Stato , nessuna eccettuata , dovrà farsi dal Re , a norma di una legge di regolamento fisso di giustizia , che verrà formata dal Parlamento , onde queste cariche ed impieghi siano conferite al merito , e non dipendenti dal potere arbitrario , e da' favori. La base di tutti gl' impieghi dev' essere la morale , le cognizioni solide in ogni ramo d' impieghi ; il tirocinio per essere prescelti come soprannumeri per tre anni senza soldo : e quindi un secondo esame di conferma per ottenere l'impiego con soldo : che non vi fossero più impiegati in una famiglia , almeno nello stesso ramo , eccetto il ramo militare , ma degl' impieghi ne partecipassero tutte le famiglie , quando i loro membri ne avessero la idoneità , perchè tutte le famiglie pagano le contribuzioni al sostegno dello Stato : e che gli ascensi si avessero gradatamente per scalini , in modo , che dal primo non si possa passare al terzo , senza occupare antecedentemente il secondo , e così successivamente in ogni classe , e categorie d' impieghi : ed anche i Consiglieri , ed i Ministri di Stato si sceglieranno dalle varie classi de' più alti gradi di ogni categoria delle varie organizzazioni de' Dipartimenti ministeriali , per così avere questi un tatto , e maturità degli affari.

5. Provvedere agli Arcivescovati, Vescovati, dignità e benefizi ecclesiastici, a proposta del Ministro del culto, sempre col parere del Consiglio di Stato, il quale dev' essere inteso in tutte le proposte degl' impiegati pubblici di nomina del Re, a proposta del Ministro di Stato del Dipartimento a cui appartiene.

6. Concedere onori e distinzioni, fino che questi avranno luogo, giusta l'articolo 150 n. 29, e 30. (Nota 9., pag. . .)

7. Comandare le Armate di terra, e di mare, e creare i Generali.

8. Disporre della forza armata, distribuendola come meglio conviene.

9. Dirigere le relazioni diplomatiche e commerciali con le altre potenze, nominare gli Ambasciatori, Ministri plenipotenziari, e Consoli all'estero, sulla lista de' Candidati di tre, proposti dal Parlamento nazionale, per egli nominarne uno, sempre col parere del Consiglio di Stato, giusta l'articolo 150 n. 7 e 27. (Nota pag. . .).

10. Aver cura della coniazione delle monete alle quali vi sarà il suo nome e ritratto.

11. Decretare l'uso de' fondi che fossero destinati ad ognuno de' rami dell' Amministrazione pubblica.

12. Far grazia a' delinquenti a norma delle leggi, dopo inteso un Consiglio privato composto dal Ministro di giustizia, di due Consiglieri di Stato, e di due Giudici della Corte Suprema di Giustizia, che formano il Consiglio di grazia, istituito ogni anno dal Parlamento, come Commissione annua.

13. Proporre al Parlamento nazionale le leggi e riforme, che crederà convenienti al bene della nazione.

14. Concedere, o trattenerne il Regio Exequatur, a' decreti conciliari ed alle Bolle pontificie,

facendo ciò col consenso del Parlamento, se l'affare appartenga a disposizioni generali: o ascoltando solo il voto del Consiglio di Stato, se si trattasse di materie particolari, e di governo: o pure rimettere la decisione, e la cognizione alla Corte Suprema di giustizia, acciò risolva a norma delle leggi, qualora gli articoli da discutersi siano contenziosi.

15. Nominare i Consiglieri di Stato, i Ministri di Stato, i membri della Corte Suprema di Giustizia i membri della Gran Corte de' Conti, a' termini dell'articolo 150 n. 27.

185. Le restrizioni delle facoltà del Re, sono le seguenti.

1. Non può il Re impedire, sotto verun pretesto la celebrazione del Parlamento nazionale nei casi, e ne' tempi assegnati dalla Costituzione, nè sciogliere, nè sospendere, nè in alcuna maniera disturbare le sessioni, e sue deliberazioni. Chiunque gli dasse ajuto, o consiglio in queste operazioni, è dichiarato traditore della Patria, e come tale perseguitato, e punito. Ed il Re si dichiarerà decaduto.

2. Non può il Re uscire dal Regno senza il permesso del Parlamento; e se lo faccia s'intende che abbia rinunciato alla Corona.

3. Non può il Re nè alienare, nè cedere, nè rinunciare, nè trasferire, per verun conto, ad altra persona la sua autorità Reale, nè alcuna delle sue prerogative. Se volesse per qualche motivo rinunciare il Trono, al suo immediato successore, non potrà farlo, senza il consenso del Parlamento.

4. Non può il Re alienare, cedere, o permutare veruna provincia, comune, e territorio all'estero.

5. Non può il Re fare alleanza offensiva, nè speciale trattato di commercio, e di sussidi, con veruna potenza straniera, senza il consenso del Parlamento.

6. Non può il Re nè cedere, nè alienare, i beni nazionali, e demaniali senza l'autorizzazione del Parlamento.

7. Non può il Re nè direttamente, nè indirettamente imporre contribuzioni, nè chiedere prestiti, sotto qualsiasi nome, od oggetto, senza il consenso del Parlamento.

8. Non può il Re concedere il privilegio esclusivo a persona o a comunità: nulla dimeno potrà il Re accordare privilegi esclusivi, per oggetti d'invenzione, relativi alle scienze, ed alla industria, come per edizione di libri, di stampa, e di disegni, per istrumenti, per meccaniche, fabbriche, e manifatture di ogni genere, non esistenti nel Regno, siano siffatti oggetti invenzioni proprie degli autori, e degl'intraprenditori, siano essi a' introduzione da paesi stranieri.

9. Non può il Re privare nessuno individuo della sua propria libertà, nè dare per sua autorità veruna pena. Il ministro di Stato, che ne sottoscrivesse l'ordine, ed il giudice che lo eseguisse, ne saranno responsabili al Parlamento, e castigati come rei di attentato contro la libertà personale. Nel solo caso, che la sicurezza pubblica, o il bene dello Stato richieda il pronto arresto di un Cittadino, potrà il Re spedirne l'ordine, dovendolo però consegnare tra 24 ore al Tribunale, o Giudice competente, con tutt' i documenti per esserne giudicato.

10. Il Re prima di contrarre matrimonio, ne darà parte al Parlamento, per ottenere il consenso: e se no' l' fa s' intende che abbia rinunciato la Corona.

186. Il Re nella sua esaltazione al Trono, o nell' assumere dopo la minorità, il governo del Regno, presterà il ginramento, innanzi al Parlamento, nella seguente maniera.

« Io Ferdinando II, per la grazia di Dio, e per » la Costituzione della Monarchia, Re del Regno delle

» due Sicilie , giurò nel nome di Dio , e sopra i
 » santi Evangelii , che difenderò , e conserverò la Re-
 » ligione cristiana : che osserverò , e farò osserva-
 » re la Costituzione politica , e le leggi della Mo-
 » narchia costituzionale : che avrò sempre di mira ,
 » in tutte le mie operazioni , il bene ed il vantag-
 » gio della nazione : che non alienerò , nè cederò ,
 » nè smembrerò nessuna parte del territorio nazio-
 » nale : che non esigerò mai , nè frutti , nè dana-
 » ro , nè veruna altra cosa , se non ciò che il Par-
 » lamento avesse decretato , per mia lista civile :
 » che non toglierò mai a nessun cittadino , o comu-
 » ne , o corpo morale , la proprietà : che rispetterò
 » la libertà politica della nazione , quella individuale
 » de' cittadini , e le loro opinioni politiche e religio-
 » se , a norma della legge. Se io operassi contro il
 » mio giuramento , o contro la Costituzione , e le
 » leggi , non dovrò essere ubbidito , mi dichiaro de-
 » caduto dal Regno , e l'operazione con cui vi con-
 » tradicessi sarà nulla di diritto , e di fatto. Così
 » facendo Iddio mi aiuti , ed altrimenti me ne di-
 » mandi conto » .

CAPO II.

Della successione alla Corona.

187. Il Regno delle due Sicilie è uno , ed indivisibile : e la successione al trono , sarà sempre per l'ordine regolare di primogenitura , e di rappresentazione tra i legittimi discendenti maschi , e femmine , entro le linee che si dirà.

188. Non possono essere Re del Regno delle due Sicilie , se non i figli legittimi , e naturali , nati da legittimo , e costante matrimonio della Dinastia regnante.

189. In uno stesso grado , e linea , saranno preferiti i maschi alle donne , ed i maggiori a' mino-

ri. Le donne sempre succederanno in assenza de' maschi, anche che godessero migliore grado, e migliore linea.

190. Solo il figlio del primogenito del Re, nel caso che muoia il padre, senza essere entrato a regnare, sarà preferito a' Zii, succedendo immediatamente, per diritto di rappresentazione.

191. Finchè non sarà estinta la linea de' maschi, in cui è radicata la successione, non avrà luogo la immediata chiamata anche di maschi; ma se non ne avesse nè l'una, nè l'altra, succederanno le donne della linea prima, e poi le altre immediate.

192. Il Parlamento ha il diritto di escludere dalla successione ogni persona chiamata dalla Dinastia, che o sia incapace di governare, o che abbia dato motivo a perdere la successione alla Corona.

193. In caso che siano estinte in maschi e donna tutte le linee della Dinastia, il Parlamento potrà decretare il Trono ad altra persona o famiglia, attenendosi sempre al maggior vantaggio della nazione: e questa seconda Dinastia, seguirà la stessa successione stabilita.

194. La donna chiamata alla successione della Corona non potrà eleggere marito, senza il consenso del Parlamento, perchè questi sarà il Re riconosciuto. E se a ciò contravvenisse, s'intenderà che abbia rinunciato alla Corona.

CAPO III.

Della minorità del Re e della Regenza.

195. Il Re sarà minore sino a 18 anni di sua età: e durante la minore età del Re, il Regno sarà governato da una Regenza. Sarà similmente governato quando il Re, per ragione fisica o morale sia impossibilitato all'esercizio della sua autorità.

196. Se l'impedimento del Re durasse oltre due

anni, e l'immediato successore avesse compito i diciotto anni, il Parlamento potrà nominarlo Regente del Regno, in vece della Regenza.

197. In caso di rimanere il trono vacante a tempo, che il principe ereditario del Regno, non fosse uscito dalla minorità, nè il Parlamento ordinario fosse riunito, la Deputazione permanente del Parlamento, insieme al Consiglio di Stato elegerà una Regenza provvisoria, finchè sarà radunato il Parlamento straordinario. Questa sarà composta dalla Regina madre, da due Deputati della Deputazione permanente del Parlamento, i più antichi dell'ordine di elezione a Deputati, e da due Consiglieri di Stato, similmente i più antichi. Se poi non vi fosse Regina madre, entrerà nella Regenza un terzo Consigliere di Stato.

198. Il Presidente della Regenza provvisoria, nel primo caso sarà la Regina madre, e nel secondo sarà, il primo nominato de' due Deputati della Deputazione permanente.

199. La Regenza provvisoria non potrà decretare, che per i soli affari, che non ammettono dilazione. Non potrà rimuovere, nè nominare impiegati, se non interimamente.

200. Il Parlamento straordinario appena congregato nominerà una Regenza di tre sole persone, che devono essere Cittadini attivi, con l'esercizio de' loro diritti, mai uno straniero, che anche abbia diploma di cittadinanza.

201. Il Presidente della Regenza sarà nominato tra i tre del Parlamento, che sarà sempre uno, o pure or l'uno, or l'altro, per come il Parlamento ordinerà: e la Regenza eserciterà l'autorità del Re, ne' termini che il Parlamento destinerà.

202. Tanto la Regenza provvisoria, che la permanente, giureranno secondo la formola dell'articolo 136, aggiungendo la clausola « che saranno fedeli al Re » la Regenza permanente giurerà inol-

tre « che osserverà le condizioni imposte dal Parlamento per lo esercizio della sua autorità, e che » quando cessi nel Re, o la minorità, o la impossibilità, gli consegnerà subito il governo del Regno, senza un momento di dilazione, sotto pena » di essere gl'individui di essa Regenza accusati, e » castigati come traditori.

203. Tutti gli atti della Regenza si pubblicheranno in nome del Re.

204. Sarà tutore del Re minore il Cittadino nominato dal Re defonto nel suo testamento. Se niuno fosse stato nominato, ne sarà tutrice la Regina madre, finchè duri nello stato vedovile: in mancanza di essa il Parlamento ne sceglierà il tutore tra i più degni Cittadini. Nel primo, e nel terzo caso il tutore dovrà essere Cittadino attivo, nato e domiciliato nel Regno.

205. È dovere della Regenza, che il Re minore sia educato, per come conviene all'alta sua dignità, e secondo il sistema che decreta il Parlamento.

206. Il Parlamento nazionale assegnerà lo stipendio, da ricevere gl'individui della Regenza, sulla lista civile del Re.

CAPO IV.

Della famiglia Reale, e della ricognizione del Principe ereditario.

207. Il figlio primogenito del Re, avrà il titolo di Principe ereditario della corona, e nessuno altro aggiunto, che ricordi titoli feudali, e Monarchia feudale.

208. Gli altri figli, e figlie del Re, si nomineranno sempre Principi, e Principesse Reali del Regno delle due Sicilie: saranno, e si nomineranno Principi e Principesse Reali, anche i figli, e le figlie del Principe ereditario.

209. La qualità di Principe, e di Principessa Reale sarà precisamente limitata, alle persone fin qui notate, senza potersi stendere a veruna altra linea.

210. I Principi Reali del Regno delle due Sicilie godranno delle distinzioni e degli onori, de' quali fin' ora hanno goduto. Essi però non potranno essere nominati a qualunque impiego diplomatico, al Consiglio di Stato, al Ministero di Stato, nè alla magistratura o giudiziaria, o Civile, o a Deputati al Parlamento, nè come Elettori a qualunque Assemblea comunale, distrettuale, o provinciale: possono però essere nominati ad impieghi militari, giuste le ordinanze, e le leggi.

211. Il Principe ereditario non potrà uscire dal Regno: senza il permesso del Parlamento: e se a ciò contravvenisse, o si trattenesse fuori più tempo del fissatogli, o richiamato non curi di ritirarsi, allora è decaduto dalla successione alla corona. Lo stesso vale pe' Principi, e Principesse Reali.

212. Il Principe ereditario, i Principi, e le Principesse Reali, sotto pena di decadimento dalla successione, non possono contrarre matrimonio, senza il permesso del Parlamento.

213. Dalle date di nascita, matrimonio, e morte di tutte le persone della famiglia Reale, si spedirà copia autentica al Parlamento, o alla Deputazione permanente del Parlamento, onde si registrino, o si custodiscano nella sua Segreteria.

214. Il Principe ereditario sarà riconosciuto dal Parlamento, come successore al Trono, colle formalità da prescriversi nella legge dal governo interno del Parlamento: e questa ricognizione si farà nel prossimo Parlamento, dopo la sua nascita.

215. Il Principe ereditario, giunto alla età di diciotto anni, presterà il seguente giuramento.

« Io N. N. (quì il suo nome) Principe eredita-

» rio del Regno delle due Sicilie, giuro innanzi a
 » Dio, e sopra i Santi Evangeli, che difenderò, e
 » conserverò la Religione dello Stato: che osserverò
 » la Costituzione politica della Monarchia: e sarò
 » fedele, ed ubbidiente al Re, ed alla legge. Così
 « Iddio mi aiuti.

CAPO V.

Della lista Civile del Re, e della famiglia Reale.

216. Il Parlamento assegnerà al Re la rendita annuale della di lui casa, proporzionata all'alta sua dignità, ed alla forza economica della Nazione, che si chiama lista Civile. Essa sarà assegnata in massa per ripartirsi a tutti i componenti la Real famiglia, sotto la disposizione, e l'amministrazione libera del Re, col parere del Consiglio di Stato. La lista Civile, non potrà essere minore di annui ducati 600,000 pel Re; e la Regina, che potrà il Parlamento crescere, come crederà conveniente alla gloria e rappresentanza nazionale, ed alla giustizia delle finanze della nazione.

217. Apparterranno al Re in proprietà di uso i Reali palazzi, ma sempre nazionali, de' quali hanno goduto i predecessori, o che il Parlamento potrà decretare, con assegnargli de' terreni opportuni, pel diporto della sua persona.

218. Al Principe ereditario, dal giorno della sua nascita, ed agli altri Principi, e Principesse Reali, dal giorno che compiscono sette anni di età, il Parlamento assegnerà per alimenti, una somma annuale, corrispondente alla loro rispettiva dignità, come supplimento alla lista Civile.

219. Alle Principesse Reali per matrimonio si assegneranno dal Parlamento, a titolo di dote, ad ognuna, la somma che stimerà competente, e consegnata questa, cesseranno gli alimenti annuali.

220. A' Principi Reali ammogliati, se rimarran-

no nel Regno , si seguirà a dare gli stessi alimenti : se vivranno fuori dal Regno , gli alimenti finiranno , e si darà loro per una volta , la somma che il Parlamento crederà decretare.

221. Il Parlamento assegnerà fuora la lista Civile gli alimenti annuali alla Regina vedova.

222. Gli stipendi per la Regenza , si prenderanno dalla rendita assegnata alla casa del Re.

223. La rendita della casa del Re , e gli alimenti della famiglia Reale , accennati dagli articoli precedenti , si assegneranno dal Parlamento al principio del Reame di ogni Re : nè si potranno mai alterare , durante il di lui reame.

224. Tutti tali assegnamenti si pagheranno annualmente , dalla Tesoreria nazionale , che verserà all' Amministratore , o Direttore della casa Reale , che nominerà il Re : e con lui se la intenderanno tutti o nazionali , o esteri per le azioni attive , o passive , che potranno aver luogo , per interessi.

CAPO VI.

Del Consiglio di Stato.

225. Vi sarà un Consiglio di Stato permanente , sempre vicino al Re , in ogni deliberazione da proporsi da' Ministri di Stato. Esso sarà composto di venti Cittadini attivi , per quante sono le provincie della Monarchia Costituzionale , esclusi gli stranieri anche che abbiano diploma di cittadinanza.

226. Il Consiglio di Stato sarà formato , di Cittadini di conosciuto merito , morale , e coltura , in un grado eminente , conosciuti nella patria per notabili servizi resi allo Stato : e tutt' i Consiglieri sono da scegliersi tra i Cittadini , che hanno con dignità ed onore servita la patria , in qualche principale ramo di pubblica Amministrazione , o nelle lettere. Saranno sempre esclusi gli Ecclesiastici , da ogni of-

ficio e potere civile, perchè i preti sono destinati a servire Dio e l'Altare, il quale dovere sarebbe frastornato dalle cure mondane, e gli ordini Sacerdotali escludono da ogni impiego o carica laicale, eccetto da quelle di beneficenza, e di pubblica istruzione.

227. I membri del Consiglio di Stato saranno scelti dal Re, e da' Candidati che propone il Parlamento, ma sempre uno per provincia, e completo questo numero, sia necessario aver de' supplenti si sceglieranno promiscuamente da' Cittadini di ogni provincia.

228. Il Parlamento potrà proporre per Consigliere di Stato, anche un Agente diplomatico all' Estero, o un attuale Ministro di Stato: come potrà essere proposto per Ministro di Stato un' attuale Consigliere di Stato, o Agente diplomatico all' estero, e questo anche per Ministro di Stato. Non potrà mai essere proposto per Consigliere di Stato, per Ministro di Stato, o per Agente diplomatico all' estero un Deputato al Parlamento attuale.

229. Mancando, o morendo un Consigliere di Stato, il prossimo Parlamento, proporrà tre Candidati, acciò uno nominato dal Re ne dia il rimpiazzo.

230. Il Re non avrà che il solo Consiglio di Stato, che lo consulti in tutti gli affari del governo, particolarmente nella sanzione delle leggi, nel dichiarare la guerra, ed in tutt' i trattati.

231. Il Consiglio di Stato ha il diritto di sorveglianza sopra la condotta de' Ministri di Stato ricevere i reclami delle autorità inferiori, e di ogni Cittadino, se essi abusassero di potere, che potrà verificarli, e trovarli veri nell'accusa, può rimediare all' abuso proponendone al Re il mezzo, e poi accusarli al Parlamento.

332. Il Re formerà un Regolamento, pel gover-

no interno al Consiglio di Stato, ascoltando preventivamente lo stesso Consiglio; e si presenterà al Parlamento, per l'approvazione.

233. I membri del Consiglio di Stato sono in esercizio per sei anni, rinnovando il sesto ogni anno. Durante il loro esercizio non possono essere dimessi, senza una giusta causa, conosciuta dal Parlamento, che dichiarerà esservi luogo ad accusa, e si rimetterà l'accusato al Supremo Tribunale di Giustizia.

234. Il Parlamento assegnerà il soldo annuo ai Consiglieri di Stato, sempre da valutarsi per la metà del soldo del Ministro di Stato.

235. I Consiglieri di Stato, nel prendere possesso dell'impiego, giureranno nelle mani del Re, di osservare la Costituzione, di essere fedeli al Re, ubbidienti alle leggi, e di dargli quei soli consigli, che crederanno conducente al bene della nazione, senza verun riguardo particolare, ed interesse privato.

CAPO VII.

De' Ministeri di Stato.

236. I Ministri di Stato e di Dipartimento sono i seguenti sei.

I. Ministero di Stato della Presidenza de' Ministri, e Cancelleria di Stato, come centro responsabile di tutto il Ministero, che riunisce gli atti del governo, e del Parlamento, i primi in originale, i secondi in copia; che controsegna la firma del Re, oltre quella del Ministro da cui l'affare dipende, per rendere maggiore autenticità all'atto, e più evidente la responsabilità de' Ministri di Stato.

II. Ministero di Stato del Dipartimento degli Affari Esteri.

III. Ministero di Stato del Dipartimento della Giustizia e del Culto.

IV. Ministero di Stato dell' Interno, e Polizia.

V. Ministero di Stato delle Finanze.

VI. Ministero di Stato della Guerra e Marina.

237. Il solo Cittadino attivo, con l'esercizio dei suoi diritti, e domiciliato nel territorio del Regno, esclusi per la sola condizione del domicilio i soli nostri agenti diplomatici all'estero; che abbia morale e talenti conosciuti in un grado eminente: che abbia reso segnalati servigi alla patria; potrà essere proposto a Ministro di Stato dal Parlamento nazionale, e dal Re quindi nominato. Sono sempre esclusi i forestieri, benchè avessero diploma di cittadinanza.

238. Una legge di regolamento particolare approvata dal Parlamento, assegnerà ad ogni ministro di Stato le sue attribuzioni.

239. Tutti gli ordini del Re dovranno essere sottoscritti da quel tale Ministro di Stato, a cui appartiene l'affare. Senza questo, da nessuna autorità potrà eseguirsi l'ordine.

240. Tutt' i ministri di Stato, saranno responsabili presso il Parlamento, di qualunque ordine, autorizzato da loro, contro la Costituzione, o contro le leggi, senza che possa servir loro di scusa l'ordine avuto dal Re.

241. Ogni ministro di Stato, annualmente è tenuto formare lo Stato discusso di tutti gli esiti del suo ministero, e dipartimento di sua amministrazione, per essere proposto, e discusso, e decretato dal Parlamento: come di dare conto dello Stato discusso dell' anno antecedente.

242. Quando si vorrà ridurre ad effetto la responsabilità de' ministri di Stato, come de' Consiglieri di Stato, degli Agenti Diplomatici all'estero, degl' Intendenti, e Sotto-Intendenti delle provincie, e distretti, quali magistrati del popolo, e de' componenti la gran Corte de' Conti, la Corte Suprema di giu-

stizia, e di tutt' i tribunali distrettuali, e delle Corti di appello, come delle Deputazioni provinciali; il Parlamento decreterà prima di tutto, che vi è luogo a procedere contro di essi.

243. Fatto questo decreto, il ministro di Stato accusato, o altro delle categorie indicate nell' antecedente articolo, rimane sospeso. Il Parlamento rimetterà la causa con tutt' i documenti opportuni al supremo tribunale della giustizia nazionale, il quale ne istruirà il processo, e deciderà a tenore delle leggi.

244. Il Parlamento assegnerà il soldo competente ad ogni ministro di Stato, finchè duri nell' impiego. Il solo ministro degli Affari Esteri, oltre il soldo eguale agli altri ministri di Stato, ha un doppio soldo, per la rappresentanza, e per tavola ch'è tenuto a dare agli Agenti diplomatici esteri, accreditati presso il nostro Stato.

PARTE IV.

POTERE GIUDIZIARIO.

CAPO I.

De' Giudici, e de' Tribunali giudiziari.

245. La potestà di applicare le leggi nelle cause civili, criminali, e commerciali, appartiene esclusivamente al potere giudiziario, rappresentato dai giudici, da' tribunali distrettuali, corti di appello provinciali, e corte suprema di giustizia.

246. Nè il Parlamento, nè il Re, potranno mai esercitare funzioni giudiziarie; nè chiamare ad essi le cause pendenti: nè fare aprire giudizi già terminati.

247. Le leggi assegneranno l'ordine, e la forma de' processi, che sarà semplice, ed uniforme in tutte le magistrature de' comuni, de' distretti; delle provincie, e del regno: e tale uniformità non potrà dispensarla nè il Parlamento, nè il Re.

248. I tribunali e giudici, devono solo giudicare, ed eseguire i giudicati. Essi non possono sospendere la esecuzione delle leggi, nè fare regolamenti per l'amministrazione della giustizia.

249. Nessun cittadino potrà essere giudicato, tanto per causa civile, criminale, e commerciale, da alcuna commissione, ma sempre dal giudice, e dal tribunale ordinario del suo domicilio competente, ed anteriormente determinato dalla legge.

250. Una e comune a tutti sarà l'amministrazione della giustizia, perchè la legge non distingue classi di persone.

251. Solo gli ecclesiastici, ed i militari, come cittadini addetti a certi interessi, e destinazioni particolari della nazione, e a certi obblighi particolari nella società, goderanno i primi del foro ecclesiastico, i secondi del militare, a' termini da prescriversi dalla legge particolare sul culto, ed alle ordinanze militari, per i soli delitti nell'esercizio militare, e nella disciplina ecclesiastica: ma per tutto altro dell'interesse civile, come cittadini, sono assimilati agli altri, altrimenti ciò sarebbe un privilegio personale, che una Costituzione libera non dee mai riconoscere, perchè contrario all'ordine pubblico.

252. Niuno potrà essere nominato magistrato giudiziario, se non sia cittadino attivo, della età di anni 25, ed abbia altre qualità particolari che determinerà la legge.

253. Niuno magistrato, tanto temporaneo che a vita, non potrà essere deposto, che per causa legalmente provata, e aggiudicata: nè sospeso, che per causa legalmente intentata.

254. Se giungesse al Re qualche querela da ogni cittadino, o accusa del regio Procuratore presso i tribunali, o Corti di appello, o finalmente accusa del Capo politico, o Intendente della provincia, prima verificata dal Capo politico, o Sotto-Intendente del distretto, e dal Sindaco del Comune, contro qualun-

que magistrato giudiziario : o pendente una informazione estragiudiziale, paresse fondata l'accusa; il Re udito il Consiglio di Stato, potrà sospendere il magistrato, e rimettere la informazione al supremo tribunale di giustizia nazionale, che giudichi a norma delle leggi : e se il magistrato accusato è giudice di pace comunale, sarà rimesso alla corte di appello della provincia.

255. Qualunque difetto di osservanza delle leggi, nel corso de' processi civili o criminali, renderà personalmente responsabili i magistrati, a rifare i danni, e le spese alle parti. Quindi resta accordata la facoltà ai litiganti di portare ricorso di nullità, contro le sentenze e decisioni date nelle precedenti istanze al tribunale supremo di giustizia del Parlamento, a norma dell'articolo 50 n. 75; e così rendere effettiva la responsabilità, relativa alle spese ed a' danni sudetti : e ciò per impedire i cavilli de' forensi, ed obbligare i magistrati ad essere giusti.

256. Se il magistrato sarà subornato, o corrotto, o prevaricatore, egli commette un delitto, che produce azione popolare contro di lui, e perciò sarà punito a' termini della legge, e da ogni cittadino potrà essere accusato al capo politico della provincia, ch'è il presidente della Deputazione provinciale.

257. I magistrati permanenti avranno un soldo annuo, che il Parlamento assegnerà : non avranno nessuno appuntamento i magistrati temporanei, e scelti dal popolo.

158. La giustizia si amministra a nome del Re, e porteranno in fronte lo stesso nome le sentenze, e le Decisioni de' Tribunali, delle Corti di appello della Corte Suprema di Giustizia, e della Gran Corte de' Conti, come delle Deputazioni provinciali, e delle Giustizie comunali, o municipali.

259. La Monarchia delle due Sicilie, avrà il suo Codice per tutto il Regno, diviso in cinque parti.

I. Leggi, e procedura civile. II. Leggi e procedura

penale. III. Leggi di Commercio prima eccezione. IV. Leggi religiose seconda eccezione. V. Leggi militari terza eccezione. Il Parlamento potrà variare in qualche parte il Codice delle leggi, se circostanze particolari lo consigliassero, ma sempre con due terzi di voti, ed inteso prima il voto del Consiglio di Stato, e le osservazioni delle Deputazioni provinciali, che segneranno i loro Presidenti, che sono gl'Intendenti delle Provincie.

260. La organizzazione giudiziaria del Regno delle due Sicilie sarà la seguente. In tutto il Regno, o residente nella Capitale, vi sarà una Suprema Corte di giustizia, con due Sezioni, una civile, l'altra criminale. In ogni capitale di provincia vi sarà una Corte di appello, similmente con due Sezioni Civile, e criminale. In ogni Capitale di distretto un Tribunale con due Sezioni civile e criminale ed in ogni comune un Giudice di Pace. Per la Sicilia vi sarà una seconda Corte Suprema di giustizia, ed altra seconda Gran Corte de' Conti, per le cose attinenti a quelle provincie.

261. Il Giudice di Pace del Comune è incaricato, unitamente a due Decurioni del Comune stesso, che formano il giudicato di conciliazione, a conciliare ogni controversia civile tra i Cittadini, e non si potrà intentare nessuna azione civile, presso nessun Tribunale se non siasi sperimentata negativa o affermativa la conciliazione: o se vogliano le parti anche l'arbitramento. Il Giudice di Pace giudicherà nelle cause civili, fino a certa somma, che stabilirà la legge inappellabilmente, e fino certa altra con appello. Giudicherà finalmente, assistito anche da un pubblico Ministero, che sarà l'Eletto di Polizia del Comune, di tutte le cause correzionali, o della polizia comunale, della cui sentenza puossi appellare al Tribunale del Distretto, tanto dalle parti che dal pubblico Ministero, a' termini della legge organica giudiziaria, e dell'amministrazione della

giustizia. Finalmente istruirà indiziariamente i processi criminali di tutt' i delitti, e misfatti che possano avvenire nel suo Comune, dandone conto al Procuratore del Re del Tribunale distrettuale, sezione criminale.

262. Il Tribunale del distretto, nella sua sezione civile, giudicherà in appello sulle sentenze dei Giudici di Pace comunali, per le cose civili: e nella sua sezione criminale, giudicherà in appello di tutte le cause correzionali, e di polizia, ed in prima istanza di tutte le cause criminali del suo Distretto, a' termini della legge della organizzazione, ed amministrazione della giustizia.

263. La Corte di appello della provincia divisa anche in due Sezioni, giudicherà in grado di appello, con sue decisioni, le sentenze de' Tribunali distrettuali appellabilmente, o inappellabilmente alla Suprema Corte di giustizia, a' termini della legge organica e dell' Amministrazione della giustizia.

264. La Corte Suprema di giustizia riceve gli appelli delle Corti di appello delle provincie, nelle due Sezioni Civile, e criminale, e le giudica definitivamente, e dona termine a tutte le cause giudiziarie tanto civili che criminali, a' termini della legge della organizzazione ed Amministrazione della giustizia (Nota 10 pag. . .).

265. La Suprema Corte di giustizia giudicherà su le dimande d' incompetenza di un Tribunale, e Corte di appello all' altra: su quelle di sospensione legittima: di sicurezza pubblica: e sulle azioni intentate contro un Tribunale intero, o Corte di appello.

266. La Corte Suprema di giustizia è tenuta ogni anno di mandare alla Barra del Parlamento nazionale, una Deputazione di otto suoi membri, che gli presenteranno lo Stato delle sentenze, decisioni, ed arresto proferite in tutto il Regno, con la indicazione in margine delle cause civili, e criminali, col

testo della legge che ne ha determinata la decisione, per così osservare i progressi della legislazione, e la influenza de' Magistrati, e delle leggi su la civiltà nazionale.

267. Vi sarà nel Regno un supremo Tribunale di giustizia nazionale, composto di cinque Consiglieri della Suprema Corte di giustizia, ogni anno scelti a sorte, e da dieci scelti a sorte tra i Deputati del Parlamento anche annualmente. Il Parlamento è che solo può nominare il supremo Tribunale di giustizia permanente, e le sue attribuzioni sono.

1. Dirimere le competenze tutte di ogni magistratura, giudiziaria, civile, ecclesiastica, militare in tutto il territorio delle due Sicilie.

2. Giudicare i Consiglieri, i Ministri di Stato, in tutt'i casi che il Parlamento decreti, che vi è luogo ad accusa.

3. Conoscere e giudicare tutte le cause di rimozione, di sospensione de' Consiglieri di Stato, e de' Magistrati di collegio.

4. Conoscere, giudicare le cause criminali dei Ministri di Stato, de' Consiglieri di Stato, e dei Magistrati di collegio.

5. Conoscere e giudicare tutte le cause criminali, che si muovessero contro gl'individui dello stesso supremo Tribunale: e nel caso che la responsabilità di questo supremo Tribunale si trovi compromessa, il Parlamento, previa la formalità prescritta nell'articolo 242, procederà alla nomina per questo oggetto, di un Tribunale composto di nove Giudici, che verranno eletti a sorte, da un numero doppio d'individui.

6. Prendere conto della residenza di ogni impiegato pubblico, il quale sia soggetto a questa circostanza per disposizione di legge.

7. Conoscere e giudicare i gravami, sul vizio o difetto di nullità, che s'interpongano contro le

sentenze , le decisioni dell'ultima istanza , col solo fine di rinnovare la lite , e rendere positiva , se vi ha luogo la responsabilità di cui tratta l'articolo 255.

8. Ascoltare i dubbj de' Collegi di magistratura sulla intelligenza delle leggi , e consultare il Re sull' oggetto ; esponendogli i fondati motivi di siffatti dubbj , onde ne promuova il conveniente rischiarimento al Parlamento nazionale.

9. Esaminare la lista delle cause civili e criminali , che debbonsi rimettere a' Tribunali, e Corte di appello collegiali delle provincie , per promuoverne la pronta Amministrazione della giustizia : passare copie di tali liste al governo per lo stesso oggetto , e disporne la pubblicazione per la stampa.

268. I Giudici di Pace sono scelti da' voti del proprio comune , come si dirà per la scelta del Corpo municipale, e durano in funzione per due anni, non godono soldo, ma debbono godere di una rendita attiva almeno di 200 giornate di travaglio.

269. I Giudici , i Procuratori del Re , ed i Presidenti de' Tribunali distrettuali ; delle Corti di appello provinciali , e della Corte Suprema di giustizia , sono Magistrati a vita , e godono soldo dal governo, che il Parlamento decreterà con la legge organica , e dell' Amministrazione della giustizia.

270. Quest' ordine giudiziario è stabile , per le cause criminali , fino a che il Parlamento , misurando i gradi della civilizzazione nazionale , non decretasse la istituzione de' Giurati , che tale epoca dovrà misurarsi con lo sviluppo della istruzione pubblica nazionale , ed il grado di moralità del popolo.

CAPO II.

Dell' Amministrazione della giustizia civile, e criminale.

271. Nessun Cittadino potrà essere privato del diritto di por fine a qualunque sua lite, per mezzo

della conciliazione , o di Giudici arbitri , eletti di ambe le parti , presso il Giudice di Pace del comune del reo da convenire.

272. La sentenza data dagli arbitri , si eseguirà, qualora le parti nel compromettersi , non si avessero riservato il diritto di appello al Tribunale competente : ed ogni Magistrato costituito , a cui ricorrere un cittadino , per affari civili , o per offese ricevute , dovrà presentarglisi disposto alla conciliazione , che sarà eseguita dal Giudice di Pace del proprio comune.

273. In qualunque azione civile , giusta la somma e l' oggetto che determina la legge , possono aver luogo al più due sentenze definitive , oltre quella della Corte Suprema di giustizia. Però , a volontà de' litiganti potrà aver luogo una terza istanza al Tribunale supremo del Parlamento , e questa istanza a titolo di ricorso contro le decisioni precedenti , per inosservanza di legge , o per ingiustizia commessa , per la responsabilità de' danni , interessi , e spese , giusta l' articolo 255 e 267 n. 7.

274. Le leggi regoleranno l' amministrazione della giustizia penale , in modo che i processi siano fatti con brevità , senza vizi , e i delitti , e misfatti siano prontamente castigati.

275. Nessun cittadino potrà essere imprigionato , senza la informazione sommaria del fatto , che secondo le leggi meriti punizione e senza l' ordine in iscritto del Giudice , che sarà notificato al reo , nell' atto della prigionia.

276. All' ordine di prigionia del giudice , dovranno arrendersi tutti : e qualunque resistenza sarà tenuta per un grave delitto nazionale.

277. Nel caso di resistenza o di fuga si potrà fare uso della forza , per assicurare alla giustizia il cittadino reo.

278. Il cittadino arrestato , pria di essere posto

nella prigione, sarà presentato al Giudice, acciò dia la sua dichiarazione. Se per impedimento qualunque, ciò non potesse eseguirsi, sarà condotto in prigione come detenuto: ed il Giudice tra 24 ore, dovrà ricevere la sua dichiarazione.

279. L'arrestato nella dichiarazione, non presterà mai il suo giuramento: nè mai si presterà da qualunque cittadino in azioni criminali, sopra fatti propri.

280. Nella flagranza qualunque delinquente potrà essere arrestato. Tutt' i cittadini avranno diritto di arrestarlo, e di condurlo subito in presenza del giudice: e posto in custodia si procederà, come è disposto ne' due articoli precedenti.

281. Non sarà condotto nelle prigioni, ogni cittadino che dia malleveria, a' termini delle leggi: eccetto il caso, ove le leggi espressamente proibiscono la malleveria, per causa di pubblica sicurezza.

282. Quante volte in ogni causa pendente non puole imporsi all'arrestato pena corporale, allora sarà posto in libertà con cauzione.

283. Le leggi determineranno la qualità del cittadino detenuto, e de' prigionieri, secondo le presenti prescrizioni.

1. Come Magistrati possono fare questo passaggio per la libertà del cittadino.

2. In quali casi, per delitto possa opporsi il sequestro, o dare pena pecuniaria al cittadino.

3. Le carceri si disporranno in maniera, che servano per assicurare i prigionieri, ma non mai per molestarli. Il carceriere li terrà tutti ben custoditi, in particolare i separati, per ordine del giudice, dalla comunicazione, ma niuno nelle segrete sotterranee, o malsane, che restano proibite. I carcerieri non potranno esigere danaro alcuno, o regali, sotto qualsivoglia titolo, nè per camere separate, nè per le visite, che i parenti e gli amici andranno a fare

ai detenuti, allorchè ciò non è proibito dal giudice. In seguito della denuncia e prova del contrario della presente disposizione, i carcerieri saranno immediatamente destituiti, e processati per essere puniti.

4. Come farsi la visita da' Magistrati nelle prigioni: come il prigioniero essere subito inteso del motivo, e de' documenti del suo arresto.

5. E perchè le pene al reo, non pessano mai, trasmettersi alla sua famiglia, per cui sono abolite la tortura, la confiscazione de' beni, e lo spianare la casa del delinquente, eccetto il caso di aperta ribellione contro la libertà nazionale, ed il regime costituzionale.

284. Se per circostanze straordinarie, e per la sicurezza dello Stato, il Parlamento credesse, in tutta la Monarchia, o in qualche provincia, o distretto, essere necessaria la sospensione di alcuna delle formalità prescritte in questo capitolo, per l'arresto dei delinquenti, potrà decretarlo, ma per un tempo limitato, contro la libertà individuale.

PARTE V.

ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO INTERNO DELLA MONARCHIA COSTITUZIONALE.

CAPO I.

Del governo, ed amministrazione interna delle provincie, de' distretti, e de' comuni.

285. Il governo di ogni comune è affidato ad un corpo municipale, rappresentante il comune stesso. Esso è distinto nel corpo amministrativo, e nel corpo rappresentativo e consultivo. Il corpo amministrativo municipale è formato dal Sindaco, capo politico del comune, dal giudice di Pace, e dall'Eletto di polizia, che anche è l'accusatore pubblico del comune.

Vi è un secondo Eletto che supplisce il Sindaco, o il giudice, o l'Eletto di polizia nel bisogno. Vi è anche un'esattore, tanto delle rendite comunali, che del governo: e finalmente un comandante della guardia nazionale interna del comune, e di tutto questo corpo amministrativo, come del rappresentativo, della municipalità comunale, è presidente sempre il Sindaco, o chi lo supplisce. Il corpo consultivo, o rappresentativo del comune lo forma il Decurionato, che la legge ne determina il numero, e la durata delle funzioni del corpo municipale, che non sarà minore di due anni.

286. Il corpo municipale si nominerà in ogni comune per elezione. In ogni biennio nel 1.º dicembre, radunati i cittadini attivi del comune, nomineranno a pluralità di voti, un numero di Elettori proporzionato alla popolazione. Questi eligeranno, a pluralità di voti, nel due dicembre il corpo municipale, ed ogni municipalista nella sua particolare qualità sarà brevettato dal capo politico della provincia, ed entrerà in funzione al primo gennaio dell'anno prossimo.

287. Gl'individui del corpo municipale possono essere rieletti pel secondo biennio, ma mancando la elezione, non possono essere rieletti, se non scorsi due anni, eccetto ne' comuni, ove la scarsezza dei soggetti idonei, e la picciola popolazione non lo permettesse.

288. Nessun cittadino potrà essere nominato al corpo municipale, se non è cittadino attivo, che abbia la età di 25 anni, che non godesse impiego di nomina reggia, e che abbia una rendita attiva, di almeno 100 giornate di travaglio: ed il Sindaco, l'eletto di polizia, e l'esattore, almeno quella di 200 giornate. Nessun cittadino potrà esimersi da tali incarichi municipali, senza motivo legale, che la legge organica amministrativa stabilirà.

289. In ogni municipalità, presso il sindaco del comune, e nella sala comunale, vi sarà un Cancelliere comunale, stipendiato dal comune, ed un Cancelliere della giustizia di pace o cancelliere, i quali saranno a vita.

290. La legge organica amministrativa del governo municipale, e civile interno de' comuni e delle provincie, determinerà le attribuzioni del corpo municipale, e di ognuno de' suoi membri in particolare, che avrà per oggetto.

1. La polizia interna al comune, e sicurezza delle persone, della industria, e della proprietà dei cittadini, in tutto il territorio del comune.

2. L' amministrazione de' fondi comunali, e formare annualmente lo Stato discusso del comune, con principi di unità generale.

3. Ripartire e riscuotere le contribuzioni dello Stato, e rimetterle alla Tesoreria, versandole presso il Ricevitore distrettuale, ogni mese e questo a quella provinciale.

4. Invigilare sulle scuole comunali, ed altri stabilimenti pubblici se vi fossero; emulare la gioventù alla istruzione, alla educazione, ed alla morale privata e pubblica, ed esercitare la censura patria sul costume, ed il buon andamento costituzionale sulle persone, e sulle famiglie del comune.

5. Avere cura degli ospizi, delle case degli esposti, e degli stabilimenti di beneficenza pubblica, da essere in ogni comune, almeno in capo distretto, e capo provincia.

6. Aver cura di ogni opera pubblica, della costruzione, e ristaurazione delle strade, cammini, ponti, prigioni, boschaglie, e piantagioni del comune.

7. Promuovere l' agricoltura, l' industria, le arti, il commercio del comune: e formare delle ordinanze municipali, ch'essendo accompagnate dalle osservazioni della Deputazione provinciale, per prin-

cipi di unità generale, potrà il Parlamento approvarle, per avere forza di legge, con lo spirito di eguaglianza, ed uniformità in tutt' i comuni.

291. Il corpo municipale opererà sotto la dipendenza della deputazione provinciale. Il carteggio lo ha il sindaco col Presidente della deputazione, ch'è l'Intendente della provincia: e la sorveglianza sopra le municipalità è affidata al sotto-Intendente del distretto, che sarà sempre in giro, per gl' incarichi, che riceverà di verifica dalla deputazione provinciale.

292. La legge organica amministrativa, base delle leggi della economia politica nel Codice della Monarchia costituzionale, come sesta parte supplementaria nel Codice delle leggi, stabilirà le attribuzioni degli Intendenti, e delle Deputazioni provinciali, e dei sotto-Intendenti de' distretti, e de' corpi municipali, per basare il vero ordine elementare per la libertà de' comuni, da dare risulta quella vera delle provincie, e del Regno, che sia semplice, e popolare. La libertà de' cittadini, nella complicazione delle procedure, de' riti, e formalità di scrittura, e sempre incerta, quando non sono semplici, ed unisone: e così elementarmente si promuovono l'industria le arti, la istruzione elementare, ed in risultamento si avrà la prosperità comunale, da cui nasce quella delle provincie, e dello Stato, base sola di costume, e di felicità, per un governo veramente di Monarchia costituzionale democratica, e giusta.

293. In tale legge organica, a carico delle provincie s' istituirà la forza organica interna della Gendarmeria provinciale, addetta alla esecuzione del potere amministrativo, giudiziario, e finanziario, che dipenderà immediatamente da tali amministrazioni provinciali, e non avrà nessuna dipendenza dal ministero di guerra, ma da quello dell' Interno, ed ispezionata dagl' Intendenti delle provincie, e sorvegliata dalle municipalità de' comuni.

294. Il governo politico di ogni provincia della Monarchia, dipenderà dall'Intendente, capo politico superiore di essa; come quello del distretto dal sotto-Intendente: e quello del comune dal Sindaco, che ognuno funzionerà anche da Commissario del Re, come magistrato del popolo, nella propria giurisdizione.

295. Vi sarà in ogni provincia una deputazione provinciale sotto la presidenza dell'Intendente, affine di promuovere la proprietà provinciale.

296. Comporranno la detta deputazione l'Intendente, il direttore finanziere della provincia, quando sarà necessario sentirsi, e tanti deputati provinciali, il doppio di numero de' distretti della provincia, mandando ogni distretto, due, eletti nella maniera che si dirà; e che in sezioni distinte, disbrigheranno prontamente gl'incarichi che organicamente gli si addossano, come determinerà la legge organica amministrativa.

297. La deputazione provinciale si rinnoverà ogni due anni per metà, uscendo la prima volta una metà, che sarà rimpiazzata, così uno per distretto, ed il quarto anno uscendo l'altra metà che sarà rimpiazzata, e così successivamente. I deputati provinciali dunque hanno la vita politica di quattro anni, cioè il doppio de' deputati al Parlamento, e non potranno essere rinominati, se non dopo altri quattro anni almeno.

298. La elezione de' deputati provinciali, si farà dall'Assemblea elettorale della provincia, dopo avere nominati i deputati al Parlamento, con lo stesso ordine della nomina di questi.

299. Nello stesso tempo, e nella stessa maniera si eleggeranno tanti deputati sostituiti, quanti sono i distretti della provincia, uno per distretto.

300. Gl'individui della Deputazione provinciale, debbono essere cittadini attivi, maggiori di anni 25,

ed aventi inoltre per potersi mantenere con decenza, almeno una rendita di giornate 2000 di travaglio: ma ne sono esclusi gl'impiegati di nomina regia.

301. Qualora l'Intendente della Provincia non potrà presedere alla Deputazione provinciale, ne farà le sue veci il Segretario generale della Provincia, ed in mancanza presederà il deputato primo in nomina.

302. La Deputazione nominerà un Segretario con soldo su i fondi della Provincia, che sarà impiego a vita.

303. La Deputazione terrà ogni anno al più novanta sedute, distribuite in altrettanti giorni, come più si crederà conveniente. Le adunanze incominceranno al 1.º gennaio di ogni anno.

304. Le attribuzioni delle Deputazioni provinciali sono:

1. Esaminare ed approvare la distribuzione delle contribuzioni da pagare ogni Comune della Provincia in Distretti.

2. Invigilare sul regolare impiego de' fondi pubblici de' Comuni, esaminare i conti, munirli del visto buono, onde possano meritare l'approvazione della Gran Corte de' Conti: e farsi, che su ciò si osservino le leggi, e regolamenti.

3. Curare la istallazione biennale de' Corpi municipali de' Comuni, e giudicare le controversie su ciò.

4. Proporre al Parlamento nazionale le imposte straordinarie su qualche Comune particolare, o sulla Provincia, per restaurare, o fare qualche opera pubblica, o fabbrica di utilità, onde il Parlamento possa permetterlo.

5. Promuovere la educazione fisica, e morale della gioventù, a norma de' regolamenti approvati: promuovere l'agricoltura, la industria, le arti, il commercio, con proteggere gli autori di novelle scoverte, o invenzioni in qualunque genere.

6. Osservare al governo, ed al Parlamento, tutti gli abusi che potessero notare, nel personale di tutti gl' impiegati in ogni ramo, specialmente nella giustizia, e nelle finanze.

7. Formare il censo, e la statistica delle provincie annualmente.

8. Far compire tutti gli oggetti, e le istituzioni di beneficenza, proponendo al governo i mezzi più opportuni, per togliere gli abusi che si osservassero.

9. Dare conoscenza al Parlamento delle infrazioni alla Costituzione, che vi notassero nelle loro provincie.

305. Se qualche Deputazione provinciale, e suo deputato particolare, abusasse de' suoi poteri, potrà essere accusato presso il re, o al Consiglio di Stato, o presso il Parlamento nazionale. Verificata l'accusa, inteso il Consiglio di Stato, il re potrà far sospendere il deputato, o la Deputazione, a cui suppliranno i deputati sostituiti: ed il Parlamento decreterà se vi sarà luogo a procedimento, e rimetterà il delinquente al Supremo Tribunale di Giustizia nazionale.

306. Tutti gl' individui del governo provinciale, distrettuale, e comunale, cioè l'Intendente, il Segretario generale, i Sotto-Intendenti de' distretti, ed il Corpo municipale di ogni comune, nello intraprendere l'esercizio delle loro funzioni, giureranno di osservare la Costituzione della monarchia, di ubbidire alle leggi, di essere fedele al re costituzionale, e di adempire fedelmente gl' obblighi delle loro funzioni secondo la legge. I primi fino a' Sotto-Intendenti inclusive presteranno il giuramento, in mano dell' Intendente della provincia, e questi in mano del ministro dell' Interno: i Corpi municipali de' comuni lo presteranno in mano del Sotto-Intendente del distretto,

e quelli del Capo distretto in mano dell'Intendente, che ivi anche la fa da Sotto-Intendente.

CAPO II.

Della forza armata dello Stato.

307. La forza armata è istituita per difendere lo Stato, contro i nemici al di fuori, e per assicurare al di dentro la conservazione dell'ordine, e la esecuzione delle leggi. Essa è essenzialmente ubbidiente, e niun corpo armato può deliberare.

308. La forza armata dello Stato si distingue in Guardie nazionali permanenti, ed in Guardie nazionali interne. Le prime formano l'armata attiva di terra e di mare: le seconde formano le milizie provinciali, e comunali.

309. Lo Stato mantiene al suo soldo, anche in tempo di pace, un'armata attiva di terra e di mare, che si forma con arrollamenti volontari di cittadini, ed in mancanza colla coscrizione, o contingente de' comuni all'armata, per come la legge determina, ed il Parlamento decreta.

310. L'armata di terra e di mare è sottomessa a leggi particolari, per la disciplina, per la forma de' giudizi nelle cose militari, e per la natura delle pene.

311. Nessun corpo dell'armata attiva potrà agire per lo servizio interno dello Stato, che per requisizione in iscritto dell'autorità civile, o capi politici delle provincie, de' discreti, e de' comuni, nelle forme prescritte dalle leggi.

312. La forza politica non può essere richiesta dalle autorità civili, che nella estensione del loro territorio, e giurisdizione: volendo farle agire fuori del loro territorio, l'autorità civile che la domanda, dev' essere autorizzata dall'autorità a se su-

periore, ed in circostanza imponente subito informarla.

313. Le guardie nazionali interne, si distinguono in tre classi, in guardie nazionali attive mobili, in guardie nazionali sedentarie, ed in guardie nazionali comunali. Le guardie nazionali attive in ogni provincia comprendono il due per cento della popolazione, di giovani da' 20 a' 30 anni, migliore se non ammogliati, che saranno organizzati a reggimenti di ordinanza, come quelli dell'armata permanente, armate, vestite, ed agguerrite alla militare, che in un bisogno di guerra faranno massa coll'armata permanente. Le guardie nazionali sedentarie, comprendono il dieci per cento della popolazione, degli uomini da' 31 a' 50 anni delle provincie, organizzate a battaglioni leggieri, per comuni, circondari, e distretti, senza uniforme militare, con fucili propri da caccia, per servire nell'ambito della propria provincia, come corpi d'insurrezione, se la provincia venisse invasa dal nemico, facendole da guerriglie. Finalmente le guardie nazionali comunali comprenderanno tutti i cittadini da' 20 a' 60 anni, per la custodia del proprio comune, per mantenere l'ordine interno de' comuni, nel caso d'invasione, ed agevolando le guardie nazionali sedentarie in insurrezione.

314. Nessun cittadino puole esercitare i diritti di cittadinanza attiva, se non sia ascritto alla età di 19 anni al ruolo delle guardie nazionali del suo comune, in una delle tre sue classi, o elezioni.

315. Gli uffiziali delle guardie nazionali interne saranno eletti da' cittadini che le compongono, per certo tempo, per come stabilirà la legge, anche per la rielezione.

316. Vi sarà in ogni provincia un comandante della provincia, ed in tempo di guerra anche un comandante per ogni distretto, nominato dal Re,

che comanderà tutte le forze, sedentarie, per i movimenti d'insurrezione, site nella provincia.

317. Il servizio delle guardie nazionali, attive mobili non sarà continuato: solo avrà luogo in deficienza dell'armata attiva, o che le circostanze lo chiedessero.

318. Il Re, e per lui i capi politici delle provincie, potranno disporre delle guardie nazionali attive, per circostanza imponente, tra i limiti della stessa provincia: ma non potrà impiegarla fuori provincia, senza l'autorizzazione del Parlamento nazionale. Le guardie nazionali di sicurezza-pubblica, comunale, e d'insurrezione, non potranno essere impiegati, che nel recinto del proprio territorio, e con l'autorizzazione del Parlamento per la difesa dello Stato.

319. Il Parlamento nazionale fisserà il numero dell'armata attiva permanente, in tempo di pace e di guerra: stabilirà le ordinanze per tutto ciò che appartenga a disciplina militare, alle promozioni, soldi, amministrazione, e quanto sia utile, per la buona istituzione dell'armata di terra e di mare, e delle guardie nazionali interne.

320. Si stabiliranno de' collegi militari nella capitale, e nelle provincie, ed altri stabilimenti militari, per la educazione, ed istruzione delle diverse truppe di terra, e di mare.

CAPO III.

Delle Finanze, della Tesoreria, e de' Banchi della nazione. Pensioni di giustizia.

321. Il Parlamento nazionale ogni anno confermerà, o stabilirà le contribuzioni allo Stato, o dirette, o de' dazi indiretti, e particolari: confermerà, o modererà quelle a carico, o ad introito delle pro-

vincie, e de' comuni, che ha fissato annualmente la Deputazione provinciale di ognuna, ove vi sia reclamo discusso prima nella Gran Corte de' Conti.

322. In tutto il Regno vi è una Gran Corte dei Conti, ed è istituita per rivedere, discutere ed approvare i conti del ministero delle Finanze e della Tesoreria generale. I conti delle provincie, a carico di ogni deputazione provinciale: e in grado di appello anche a rivedere le cause del contenzioso amministrativo tra provincia e comune, tra comune e comune, e tra corpi morali, che in prima istanza esamina la competente deputazione provinciale: se poi si tratterà di proprietà allora giudicheranno i magistrati civili competenti, ed ordinari. La legge organica dell'amministrazione civile delle provincie e de' comuni darà la organizzazione della Gran Corte de' Conti, ne fissa il metodo di procedura delle autorità amministrative, anche nel contenzioso amministrativo, che sempre dev'essere conciliatrice tra i comuni, ed i corpi morali.

323. Le contribuzioni si distribuiranno tra tutti i cittadini, a proporzione delle loro facoltà: e queste saranno sempre proporzionate alle spese annue dello Stato, delle provincie, e de' comuni.

324. Sotto niun pretesto i fondi necessari alla soddisfazione del debito nazionale, al pagamento della lista civile del Re, ed a' pensionisti dello Stato potranno essere invertiti, o sospesi.

325. Il Parlamento non potrà mai caricare la nazione del pagamento de' debiti di qualche particolare cittadino.

326. Il Parlamento annualmente per fissare le spese di tutti gli esiti dello Stato dell'anno avvenire, e contribuzioni all'uopo necessarie, farà che il ministro delle Finanze dato il conto dell'anno scorso, gli presenti appena esso è installato un progetto delle spese credute necessarie per l'anno avvenire, riu-

nendo in esso gli esiti degli altri ministeri di Stato, discussi prima nel Consiglio di Stato. Similmente nel progetto presuntivo di Stati discussi, segnerà le opportune contribuzioni, o introiti dello Stato, creduti necessari per fare fronte agli esiti.

327. Se qualche particolare contribuzione il Re, col parere del Consiglio di Stato, non la credesse utile, e che sia meglio di toglierla, o sostituirla con altra più vantaggiosa, potrà presentare tale progetto al Parlamento, per lo mezzo del ministro delle Finanze, per poterlo o no il Parlamento accettare.

328. Fissata la somma della Contribuzione Diretta, il Parlamento la ripartirà per ogni provincia con giustizia, e con equità, a proporzione della ricchezza di ognuna. La Deputazione provinciale poi la dipartirà per ogni distretto, e comune della provincia, in proporzione de' ruoli fondiari, personali, e d' industria, arti, commercio, e professioni. Sopra tale proporzione graviteranno anche, come supplemento alla contribuzione diretta le spese provinciali, che saranno sempre sacre per le provincie, ed il governo non potrà mai invertire ad altri usi dello Stato.

329. Vi sarà per tutto il Regno una Tesoreria nazionale, e generale del Regno, la quale disporrà nel modo più semplice di scrittura, ed esecutivo, la percezione mensilmente de' fondi, ed il pagamento delle spese, per come determinerà la legge organica finanziaria: e tutto, nelle provincie, sotto la cura dell' Intendente, Deputazione provinciale, del Direttore finanziario, e del tesoriere o ricevitore della provincia.

330. Vi sarà in ogni provincia un Tesoriere provinciale o Ricevitore della provincia, ed altro del distretto, nella cui cassa entreranno tutti gl' introiti che faranno gli esattori comunali, ed i Ricevitori de' Dazi indiretti, tanto per conto dello Stato, che delle provincie. Le Tesorerie provinciali sono in di-

retta corrispondenza colla Tesoreria generale del Regno, tanto per gl' introiti, che per gli esiti mensili.

331. La Tesoreria generale farà tutt' i pagamenti nelle provincie, per conto di tutt' i ministeri di Stato, per come il Parlamento annualmente decreterà nello Stato discusso di ognuno, ma si eseguirà per ordine del re, per organo del ministero delle Finanze a cui ubbidisce la Tesoreria.

322. Ogni anno dalla Tesoreria generale si presenterà il bilancio esatto degl' introiti, ed esiti, distinto per cespiti, tanto alla Gran Corte de' Conti, con i documenti all' appoggio, per esaminarlo, che al ministro delle Finanze, che lo presenterà al nuovo Parlamento per approvarlo, e poi si farà per le stampe circolare a tutte le Deputazioni provinciali, ed alle municipalità de' comuni, per così rendere pubblico ad ogni cittadino l' impiego, e la esattezza di amministrazione de' fondi pubblici.

333. Nella stessa maniera si stamperanno, e si renderanno pubblici, a tutt' i comuni della monarchia gli stati discussi di ogni ministero di Stato, per le spese de' loro ministeri.

334. Non vi saranno Ricevitorie di dogane, che ne' soli porti di mare, e la frontiera territoriale, ed ove la pubblica utilità lo richieda. Il Parlamento decreterà annualmente per come i bisogni dello Stato lo consigliano, se togliere, od energicamente fare eseguire il dazio doganale, come ogni altro dazio indiretto, quando per circostanze imperiose non bastasse la contribuzione diretta, sola da doversi conoscere per legge costituzionale.

335. La legge organica finanziaria regolerà le attribuzioni, le istituzioni, e le procedure di ogni ramo finanziario, tanto per gl' introiti, che per gli esiti.

336. Il debito pubblico, riconosciuto per tale sarà sacro. Il Parlamento annualmente prenderà ogni cura,

che si effettuiscia la effettiva estinzione, e religiosamente che si paghino gli annui interessi. Per quest' oggetto si stabilirà una Cassa di Ammortizzazione; ed un Banco nazionale di ragione dello Stato: come in ogni Capo-provincia, e Capo-distretto un Banco nazionale, per agevolare l'agricoltura, e la industria interna, ed in ogni comune un monte frumentario, per agevolare in semenze i piccioli agricoltori. Ogni Banco provinciale e distrettuale non potrà avere di meno; che un fondo di duc. 240,000, ed il Banco nazionale del governo almeno quello di duc. 4,000,000.

337. Vi sarà in ogni Provincia una direzione finanziaria provinciale, che abbraccia le contribuzioni dirette, i dazi indiretti, il demanio pubblico, il registro e bollo, e la iscrizione ipotecaria di ogni provincia, con le spese di giustizia.

338. Il Direttore finanziario, per le contribuzioni dirette delle provincie, incaricherà per mezzo dell' Intendente, qualche deputato provinciale sostituto, o de' Commissari temporanei, scelti dalla Deputazione provinciale, le cui operazioni esecutive sono sotto la sorveglianza de' Sotto-Intendenti de' distretti, quai commissari del re: o scelti da' corpi municipali del rispettivo comune.

339. Tutte le operazioni delle Intendenze, e delle Deputazioni provinciali delle provincie, come delle Direzioni finanziere, ogni mese si renderanno pubbliche, a tutt' i comuni della propria provincia, per lo mezzo di un giornale amministrativo mensilmente stampato, che contenghà il prospetto di tutto' il governo interno della provincia.

340. La legge organica finanziaria, per massima non dee riconoscere come contribuzione allo Stato, tutto ciò che possa offendere il sacro dritto della libertà, e della proprietà de' cittadini; e perciò sono, per la presente Costituzione espressamente aboliti i

dazi delle private del governo sulla industria , cioè de' tabacchi, e carte da giuoco, e se occorre anche le dogane. Resterà sotto la sorveglianza del governo, la fabbricazione del salnitro e della polvere: e sia della nazione la proprietà de' sali, perchè miniere. Sul sale però, che forma il vero dazio di privata del governo, il Parlamento potrà stabilire un picciolo dazio sul consumo, che ogni comune dovrà forzosamente fare: e ciò per meglio amministrare, mantenere, e perfezionare tali miniere, e non mai per spirito finanziere d'imposta.

341. La rendita costituzionale, che in ogni tempo dee conoscere il Parlamento è la contribuzione diretta: farà uso de' Dazi indiretti, quando imponente circostanza lo consigliasse, o che il fondo annuo di economia non fosse sufficiente.

342. Il fondo di economia dello Stato risulta dagli annui risparmi, che si potranno ottenere nell'annua amministrazione, e di una tangente fissa, che annualmente imporrà il Parlamento, sull'annuo Stato discusso d'introito. Tali fondi dalla Tesoreria generale passeranno al Banco nazionale, per essere fruttiferi, e per quindi far fronte a' bisogni straordinari della nazione.

343. La contribuzione diretta fissata in ogni comune sull'imponibile delle rendite territoriali, e dei fabbricati avrà un catasto del censimento territoriale, ed un secondo della industria agraria, delle arti, de' capitali, e del commercio, colle professioni. La proporzione della contribuzione annua sulla rendita della industria a quella territoriale non potrà eccedere più del doppio, cioè come uno a due, ed anche uno a tre.

344. Alla contribuzione diretta per le spese dello Stato, nella quota di ogni provincia, che fissa il Parlamento nazionale, si unirà la sovraimposta per le spese della propria provincia, che la deputazione

provinciale progetterà al Parlamento. Tutto l'introito s'incasserà nella Tesoreria provinciale, per quindi versare le rispettive somme allo Stato, ed alla provincia.

345. Il Parlamento riconosce tre specie di stati discussi: quello dello Stato, che farà annualmente il Ministro delle , e che il Parlamento decreterà : quello di ogni provincia, che il Ministro dell'Interno, per lo mezzo della Deputazione provinciale farà di ogni provincia, e che lo stesso Parlamento decreterà: e quello di ogni comune, che farà il suo corpo municipale, e che la Deputazione provinciale approverà.

346. Ogni comune di provincia, avendo il suo Stato discusso, le sue rendite comunali non saranno che le sole patrimoniali. Le rendite di tutt' i comuni di una provincia formeranno un' insieme, ai loro esiti. Quando gl' introiti annui sono minori degli esiti, allora si supplirà a' comuni poveri con i fondi della provincia, crescendo a' comuni la sovraimposta diretta dello Stato. Questo sistema poggia sulla massima: « che un governo liberale dee » guardare il bene attivo di ogni parte del corpo » della provincia, essendo mostruoso, che un comune nuoti nella libertà, e ne' vantaggi, perchè » ha molti beni in censi territoriali, ad un altro sia » schiacciato dalla miseria, e sommerso ne' dazi di consumo antichi feudali, convalidandosi così la massima della primitiva usurpazione feudale, e religiosa, perchè non ha di tali beni ». Resta perciò abolito ogni dazio comunale d' imposta sul consumo interno, sulle persone, sulle multe comunali, e sulle privative volontarie, sistema che offende la libertà, e conferma nel fatto le angherie feudali.

347. Vi sarà una cassa di ammortizzazione, un gran libro del debito pubblico, e del pensionabile di giustizia, che assicurino, ed estinguano il debi-

to pubblico, e garentiscano il pensionabile di giustizia. (Nota 11, pag. . .)

CAPO IV.

Della istruzione pubblica nazionale.

348. In ogni comune della Monarchia sarà istituita una scuola primaria, alla quale debbono concorrere tutt' i ragazzi del comune, da quattro anni, in poi, per essere istruiti a leggere, scrivere, al calcolo, ed al catechismo civile, e costituzionale.

349. In ogni comune similmente vi sarà una scuola per le ragazze che le instruirà oltre alle lettere come a' ragazzi, anche alle prime arti donuesche.

350. Tali scuole per gli appuntamenti saranno a carico di ogni comuue, e raccomandate al Sindaco, corpo municipale, ed a tutt' i vecchi, e saggi del comune, per la loro buona tenuta, e per farci concorrere tutt' i ragazzi, e ragazz', ad essere istruite, con tutt' i mezzi di emulazione.

351. Non potranno essere eletti a maestri delle scuole comunali, i parrochi de' comuni, perchè ciò attrasserebbe il carico delle loro funzioni religiose: eccetto in quei piccoli comuni, ove il bisogno il richiedesse.

352. In ogni capo-luogo di distretto, e di provincia, vi raranno due collegi uno per la istruzione scientifica, o di belle arti, per i giovani, e l' altro per la istruzione, e perfezione nelle belle arti, per le donne.

353. In ogni capitale di provincia vi sarà una università letteraria. Nel Regno vi sarà una direzione generale della pubblica Istruzione, che invigilerà a' progressi della civilizzazione scientifica, e di morale educazione nazionale.

354. È libero ogni cittadino di aprire case di edu-

cazione, pel miglioramento della letteratura, delle scienze, e delle arti, ottenendone il permesso dalla direzione generale della pubblica istruzione.

355. Tutti gli Stabilimenti di pubblica istruzione, come de' privati, debbono seguire un sistema unisono, per tutto il Regno, tanto per la educazione fisica, che scientifica, e morale, de' giovani, e delle giovanette, per la unità universale della istruzione, e della morale.

356. In ogni collegio provinciale, e distrettuale, vi sarà una pubblica Biblioteca, acciò ogni cittadino possa istruirsi, ed anche un pubblico teatro.

357. In ogni capitale di provincia e di distretto si stabilirà un giardino Botanico, ed un giardino di esperimento, per la miglioramento di ogni ramo di agricoltura, e per la veterinaria.

358. Il Parlamento nazionale, per lo mezzo di speciali Statuti, regolerà annualmente l'importante oggetto della pubblica istruzione, per essere generale ed unisona in tutt' i comuni del Regno, unica base del costume, che assicura permanente la prosperità nazionale, ed il regime costituzionale.

359. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica delle provincie, non hanno fra essi alcun rapporto di subordinazione, e di corrispondenza amministrativa.

360. In ogni capitale di provincia, ove solamente vi è la sede di un vescovo; vi sarà un Seminario, per la istruzione de' giovani incaminati pel Sacerdozio. La Costituzione riconosce solo un Vescovo, per ogni provincia, e per ogni distretto un Vicario del Vescovo, come per ogni comune, uno o più parrochi, che formano la organizzazione ecclesiastica. Nella capitale della monarchia, ed in Palermo ci saranno due Arcivescovi Cardinali, e tutti vivranno di rendite certe sul gran Libro del debito pubblico, e sulle provincie.

361. Gli esercizi della gioventù in ogni comune,

per ogni domenica si unirà in campo vicino al comune, per giurare ivi la libertà nazionale, in presenza del Corpo municipale e del parroco, e quindi divertirsi alle evoluzioni militari, acciò ogni cittadino divenghi per educazione fisico-abituale, istruito a difendere la patria. Ogni mese vi sarà un giorno destinato alla festa nazionale, ove tutto il popolo del comune si unirà per fraternizzare, e per cantare inni costituzionali.

362. In ogni domenica il parroco del comune è obbligato di fare la spiega di una parte, o capitolo progressivo della presente Costituzione, che avvalora con discorsi analoghi, con massime morali, ed evangeliche, per istruire il popolo all'amore del governo della legge, e ad odiare il dispotismo, e la corruzione.

NOTE E SCHIARIMENTI

agli articoli della Costituzione

Nota 1. Articoli 10 e 11.

La quistione sulla libertà, o la limitazione della stampa, non ammette mezze misure. Non è il principio, che apporti grandi difficoltà, ma sibbene le persone, e le circostanze sulle quali avrà a farsene l'applicazione di questo principio, preso in astratto. Bisogna ammettere l'assoluta libertà, perchè non è della ragione, di togliere il diritto naturale, che ognuno ha di pubblicare le sue idee: solo perchè la licenza potrebbe abusarne. L'effetto non deve mai distruggere la causa: e la opinione formata dalla filosofia reale e semplice, dalla morale naturale e pubblica, e dalla educazione illuminata, nell'abi-

tudine del virtuoso costume, subito ne distrugge l'effetto dell'abuso. Se dunque l'autore pubblica delle verità utili, la opinione l'acclama: se dice delle sciocchezze, o delle immoralità, essa stessa le bandisce: e così l'autore avrà immediatamente nella opinione della sua stessa produzione, dal giudizio pubblico, la dovuta pena o premio.

La libertà della stampa dunque è il palladio dei diritti dell'uomo, e delle nazioni: essa protegge il povero contro la prepotenza del ricco: l'oppresso, contro l'oppressore, il derubato, contro il ladro: il giusto, contro il facinoroso: l'uomo di merito, contro l'intrigante: la modestia, contro l'audacia: la virtù, contro il vizio: i popoli contro gli abusi de' governi: ed i sovrani, contro il dispotismo dei ministri; da' quali sovente sono ingannati, e compromessi. Da ciò viene, che i birbanti, gli adulatori, gl'intriganti, i ladri, i ciarlatani, i facinorosi, ed in generale i despoti, vogliono la censura, per non essere smascherati: ma le vittime di questi esclamano, ed invocano altamente, la libertà della stampa, per difendersi, e per non essere oppressi.

Da ciò nasce, ch'è interesse de' sovrani giusti, e costituzionali di sostenerla, per non essere ingannati da' cortigiani, e da' ministri, per essere a giorno della verità: per conoscere le malversazioni delle rendite pubbliche: per tenere a freno i magistrati, nell'amministrazione della giustizia: per scoprire i malcontenti delle truppe, quando ciò è cagionato dall'abuso del potere de' capi: e così sapere, se il loro impero potrà essere durevole, o vicino a cadere, onde pensare a' casi loro. I difensori della libertà della stampa, sono dunque i difensori del re, e del genere umano, perchè colla stampa si sostiene il diritto di ogni cittadino, e dello Stato, e si fa una vittoriosa guerra ai malvagi, ed a' violatori di tutt' i diritti, e di tutte le cose.

Nessuno ragionevolmente dunque può mettere freno alla libertà della stampa, nè il potere legislativo, nè l'esecutivo, nè il giudiziario, perchè la facoltà di parlare, di scrivere, e di stampare le proprie idee, dipende dalla facoltà di pensare: e questa facoltà essendo un diritto naturale di ogni individuo, perciò nè il principe, nè i suoi ministri, nè il Parlamento, nè la legge, nè la nazione, possono impedire. Dunque ragionevolmente nessuno ha, e può arrogarsi il diritto d'impedire la facoltà naturale di scrivere e di stampare, perchè lo è un prodotto del pensiero, che mai lo è soggetto al potere di alcuno.

Ma dicono i maligni « la libertà della stampa farà » trascorrere in calunnie, e perciò vi abbisogna la » censura, per frenare la licenza: ed impedirà che » non sia fatto oltraggio, con scritture irreligiose, » anche alla religione dello Stato, ed allo stesso Dio.

Noi rispondiamo: colle mani sono spesso ammazzati gli uomini, e perciò, per evitare questo male, assai più grande della calunnia, bisogna forse tenersi tutti colle mani legate? Pessima, sciocca, ed assurda conseguenza: e perciò pessimo, sciocco, ed assurdo argomento a favore della censura. In ogni conto, i censori sarebbero sempre comprati, per ottenere impieghi, onori, fortune, o per adulare gl'impiegati superiori, o per servire i loro amici: e non mancherebbero di trovare criminosi, con mille ingiusti, ed iniqui pretesti, i reclami degli oppressi: che anzi le scritture dirette al pubblico bene, sarebbero riguardate caluniose, ingiuriose e simili, onde sopprimerne la stampa.

Per quello poi che riguarda gli attacchi contro la religione dello Stato, noi rispondiamo; se questa la è vera, gli attacchi della stampa serviranno anzi a più confermarla: a farne conoscere la sua purità: a discreditare gli autori che la impugnano, ed in conseguenza la religione uscirà sempre dagli at-

tacchi trionfante , e gloriosa. Se poi la religione è falsa, allora peggio per essa, perchè illuminat'i popoli , questi dovranno cercare una migliore, cioè la vera, e la più utile all'interesse, e felicità civile , se quella dello Stato è falsa.

Riguardo poi a Dio , che si mostra sempre impassibile cogli uomini, è certamente far torto alla sua sua onnipotenza, il supporre, che abbia bisogno di difensori , e della censura quà giù sulla terra, per difenderlo dagli attacchi di qualche miserabile scrittore. Questi sofismi contro la libertà della stampa, ed a sostegno della censura, sono dunque da ributtarsi.

Ma se pure dev'esservi una legge repressiva sulla stampa , essa al più potrebbe tollerarsi fino ad una migliore istruzione, costume e moralità del popolo, a questi soli cancelli.

1. Possono essere puniti gli autori quando nelle loro produzioni vi è ingiustamente danno del terzo, e la pena sarà proporzionata al danno.

2. Che le calunnie dirette contro le persone, saranno punite colla stessa pena, alla quale andrebbe soggetto il calunniato, se vero fosse ciò, che nelle scritture stampate sarà detto di lui.

3. Che gli autori delle cose contro religione, saranno puniti con carcere, di una più o meno lunga durata, secondo la gravità della materia.

4. Che le scritture che attentano i buoni costumi, le rappresentanze oscene teatrali , sieno egualmente puniti nello stesso modo , come gli autori contro la religione. L'attentato contro i buoni costumi è ristrettivo alle pubblicazioni nel solo genere osceno (come quelle della specie del Decamerone di Boccaccio, delle Novelle di Casti, del Compare Matteo, e del Cavaliere Foublas) essendo contrario agli interessi della Società, che i giovani dell'uno e dell'altro sesso, nelle mani de' quali , siffatti libri osceni

possano cadere, siano prematuramente corrotti, sposati, e debilitati con detrimento della robustezza fisica, che formar debbe la prima, e forse la sola felicità dell'uomo.

5. Che vi sarà un Giurì, per sentire le accuse degli autori incolpati dopo la stampa, e sentire le loro difese.

6. Che vi sarà un magistrato, specialmente incaricato, presso il quale gli autori, dichiarati rei dal Giurì, possono portare il loro appello, per essere o assoluti, o condannati definitivamente, dopo la seconda difesa.

7. Che non sia impedita, anzi protetta la introduzione de' libri, e delle stampe dall'estero di ogni genere.

Nota 2. . . . Articolo 47.

In una monarchia costituzionale-democratica, come la presente, è incompatibile la esistenza legale e politica della nobiltà, spesso base di abuso del Principe, che può corrompere cogli onori e titoli, e di divisione in caste della unità compatta della nazione. Nella monarchia costituzionale-democratica, ove non vi è che re e popolo « debbono sparire l'orgoglio, e la sciocca ambizione degl' impiegati, i quali permettono di farsi trattare, da' balordi, vili adulatori, e sollecitatori, di Eccellenza, e di Eccellentissimo, ch'è l'epiteto del Sole, perchè ciò corrompe coloro, che come machina del governo, debbono sostenere la Costituzione, ed abbattere tutto quello, che rammentar può l'aristocrazia, e la feudalità, che debbono essere abbattute anche ne' nomi, nel secolo di progresso, e della ragione rivendicata ove siamo.

Nota 5. Articolo 53.

La religione cattolica sia la religione dominante dello Stato, e del popolo delle due Sicilie, ma ridotta nel vero interesse della utilità sciale, eli-

minandone gli abusi civili, finanziari, e di una pregiudizievole superstizione, in opposizione vera del Vangelo, e mai voluti dal legislatore Gesù Cristo, e dagli Apostoli suoi. È necessario dunque un secondo Concordato da progettarsi, annullando il primo. Se la religione cristiana è la più utile di tutte le religioni istituite, perchè la più consentanea alla natura, alla morale, alla pace, alla libertà, ed alla civilizzazione: e per le due Sicilie la Cristiana cattolica è della generalità; perciò questa si dichiara dominante, per formare la unità di pensare del popolo, e per togliere l'anarchia delle opinioni religiose, al cui fomento assai influisce la pubblica diversità de' culti. Ma non è dello spirito cristiano, di perseguitare le altrui credenze, in un governo costituzionale, anzi sarebbe un' errore anti-economico, e perciò è utile la tolleranza degli altri culti cristiani; per lo richiamo de' forastieri, e del commercio; in opposto sarebbe senza basi la prerogativa della libertà politica de' cittadini, ed il suo palladio, ch' è la libertà della stampa.

Ragionando ora del culto cattolico, che la disciplina esterna della Chiesa ha sempre appartenuto ai Principi naturali del paese, essendo un diritto inseparabile della sovranità, questa dunque dev' essere regolata secondo il bene generale dello Stato. Perciò le rendite ecclesiastiche, i benefici, la massa dei beni de' Vescovi, delle Chiese, de' Conventi, de' Canonici, insomma di tutte le mani morte, non costituiscono affatto i dogmi della Religione cristiana, contro i quali non si dovrebbe portare cambiamento alcuno, ma bensì riguardano l' esteriore ecclesiastico, che la nazione ed il Sovrano possono ad arbitrio cambiare, sostituendo discrete pensioni analoghe all' umiltà del legislatore Gesù Cristo, e ciò pel bene generale della nazione.

I Vescovi sono tra loro tutti uguali, ed il Papa

come Vescovo di Roma è uguale a tutti gli altri di ogni diocesi. Perciò non è necessario mandare danaro a Roma per oggetti ecclesiastici del Regno, potendosi far lo stesso che fa il Papa da' nostri Vescovi ognuno nella sua diocesi, perchè tutti sono successori degli Apostoli, a' quali indistintamente fu da Cristo legislatore, dato il potere di sciogliere e di legare, e non a S. Pietro solo, al quale succede il Papa di Roma. Perciò è che i Vescovi sono tutt' indipendenti l' uno dall' altro, ed hanno una piena autorità nell' amministrazione delle loro rispettive Diocesi, che forma la disciplina interna della Chiesa, e la essenza de' dogmi della Religione. Il Papa come Vescovo, e capo numerale, e di ordine de' Vescovi deve vegliare acciò tutt' i Vescovi conservino nelle loro Chiese la purità della Religione, e che non vi siano degli Scismi.

Finalmente la istituzione de' minori, e delle Monache, non fu mai di Cristo, e de' suoi Apostoli, ma incominciò dal quarto secolo cristiano, e perciò queste istituzioni non sono di una necessità assoluta, pel bene della Chiesa. E perchè queste hanno deteriorato dalla loro istituzione, perciò i sovrani hanno il diritto di abolirli, se il vantaggio generale dello Stato lo richiedesse.

Nota 4. Articolo 65.

Abbiamo consultata la base di 50,000, abitanti per dare un deputato al Parlamento nazionale nelle due Sicilie, che per ogni miglio quadrato conta una popolazione crescente di circa 250 abitanti, e sulla base di un numero maggiore sulla massima: « Quanto è più maggiore relativamente ad uno Stato il numero de' rappresentanti del popolo, così è meglio assicurato il suo potere, e sarà di minore peso l' intrico ministeriale, e l' abuso del potere esecutivo ». Ma questo numero moderato di deputati, da un verso guarda la economia, e dall' altro

il potere moderato , che si accorda a' deputati negli oggetti grandi dello Stato , che debbono sempre consultare la nazione , come si dirà in seguito , e perciò la loro corruzione non sarà più ricercata dal Ministero , e dal potere esecutivo.

Nota 5. Articolo 69.

Non godrebbe il popolo della sua vera libertà , ove il voto comiziale , ed il diritto di rappresentazione comunale fosse regolato delle sole fondiarie de' cittadini. In un governo veramente libero , le prime proprietà sono quelle , ch' esistono nella persona , cioè genio , cognizioni , talenti , attività , morale: poi vengono quelle della spesso ingiusta fortuna.

Nota 6. Articolo 163.

Tutta la nazione desidera la integrità , e la incorruttibilità de' membri del Parlamento nazionale , e desidera che niente sia deliberato a suo danno. Ma i deputati al Parlamento sono sempre uomini , e perciò , secondo Tacito , *vitia donec homines*. Or se noi troviamo un mezzo come accertarci , di non potere la nazione essere tradita nelle deliberazioni parlamentarie , è necessario , che questo mezzo debba formare un' articolo fondamentale della Costituzione.

La maggioranza de' voti nelle deliberazioni , adottata da tutte le Costituzioni , è la causa di tutte le ferite , sotto la egida Costituzionale , che sempre ricevono i popoli. Essi debbono fare la guerra con somministrare uomini e danaro , pagare nuove imposte , privarsi spesso del diritto imprescrittibile della libertà della stampa , assoggettandosi alla censura , e spesso anche di quello della libertà individuale : insomma le nazioni debbono sottoporsi ad ogni sacrificio , perchè pochi deputati di più , ed anche uno , decidono col loro voto la maggioranza: e spesso questa è illegale per gl'intrichi de' Ministri: e per i mezzi della corruzione , che clandestinamente impiegano , onde guadagnare i voti de' deputati.

Tanti esempi di simili tradimenti alle nazioni costituite, ce ne danno tutto giorno il Parlamento Inglese, e le Camere di Francia: perchè ora nella società vi è molta corruzione, prodotto dal lusso, e dell'egoismo, specialmente per deputati birbanti, pezzenti, che hanno famiglia.

Così la nazione negli affari gravi, non potrà essere tradita da' suoi deputati. I Ministri cercheranno invano di corromperli, e le deliberazioni del Parlamento saranno sempre corrispondenti alla volontà della nazione, ed agl'interessi de' cittadini. Sarebbo un sofisma contro questo sistema di votare, il produrre la urgenza, e la mancanza del tempo, per aspettare le deliberazioni delle provincie. Ma questi oggetti gravi, proponendosi alla prima sessione, dopo l'apertura del Parlamento nazionale, non dovrà perciò esservi urgenza, e vi sarà tutto il tempo necessario onde deliberarsi nelle provincie.

Così gli oggetti gravi dell'interesse generale della nazione, li decide il popolo intiero, e gli altri di poco momento sono decisi da' deputati, suoi rappresentanti, a pluralità di voti, e con ciò la costituzione, e gl'interessi della nazione saranno sempre in salvo, e non potranno esservi venalità, ed intrighi. La nazione intiera tradirebbe mai i suoi interessi, allorchè essa stessa prende una risoluzione? Certo che no. Potrà la nazione essere comprata? Impossibile. Si avrebbe il tempo, ed agenti propri a comprarla senza scoprimento? Impossibilissimo.

Nota 7. Articolo 167.

L'essere libera o determinata ad anni, la sanzione del Re delle leggi, dona il grande campo agli intrichi ministeriali, ed all'abuso per i deputati: e la utilità di una legge sarebbe o sospesa per sempre, o per varî anni, per la mutazione successiva dei deputati: misura distruttiva la prerogativa della libertà, e della prosperità nazionale.

No'a 8 Articolo 174.

Se tutte le provincie hanno l'eguale diritto alla rappresentanza nazionale, lo stesso diritto deve valere, almeno per masse contigue di provincie, alla Deputazione permanente del Parlamento. I poteri essenziali del Parlamento, essendo momentaneamente esercitati dalla Deputazione permanente, è perciò che ad essa anche conviene quella di sorvegliare la condotta del Re.

Nota 9, Articolo 184 n. 6.

A tempi più maturi questo numero dovrebbe sopprimersi. In una Costituzione veramente libera, che non riconosce che Re e popolo, non debbono esservi nè onori, nè distinzione alcuna. L'onorare ed il distinguere gli uomini virtuosi e di merito, è una illusione, mercè la quale si stabiliscono dal dispotismo gli onori, e le distinzioni per i Cortigiani, e per i Parasiti de' principi. L'uomo veramente di merito e virtuoso, non aspira nè ad onori, nè a distinzioni, perchè trova nella sua soddisfazione, la ricompensa di aver praticata la virtù: ma sarà sempre suo cruccio il vedere onorati e distinti gli intriganti senza merito.

Articolo 184 n. 9.

Pare che venghi alquanto limitato il potere esecutivo: ma questa è una delle basi conservatrici l'equilibrio costituzionale, per prevenire gli abusi. Un Principe quando voglia infrangere un patto sociale che ha colla sua nazione, e promuoverne la di lei schiavitù, i mezzi più propri di cui possa servirsi, oltre quelli dell'armata che comanda, degli onori che puole dispensare, e degl'impiegati che puole nominare, prerogative assai forti, in mano di un Principe, e regolare, che i primi ad essere a parte, o a conoscere l'intrico e la frode, siano i Consiglieri di Stato, i Ministri di Stato, gli agenti diplomatici e commerciali all'estero, i mem-

bri del primo Magistrato giudiziario , e quelli del primo rango del Magistrato governativo , e finanziere: ed è perciò ben giusto , che il Parlamento ne prenda parte nella scelta di essi , con la proposta dei candidati.

Nota 10. Articolo 264.

La presente Corte Suprema di giustizia , lavora molto , ma è sempre sterile di risultamenti. Essa niente decide in merito , fa incominciare i litiganti da capo , con grave spesa , in vece di dar termine alle liti. La presente sua inutile esistenza ed occupazione , si riduce a niente fare , quando rigetta i ricorsi : o in mal fare : o a distruggere il malfatto, quando cassa. Questa è una speciosa istituzione. « Per mantenere la esatta osservanza delle leggi (che » sempre sono infrante) e per chiamare alla loro » esecuzione i Giudici , che se ne fossero allontanati : giudica non nell'interesse de' litiganti , ma » di quello della legge ».

Ecco l'ente morale della legge personificato , ed avente i suoi interessi affidati alla cassazione , che in grazia di questi non dee badare a quelli de' litiganti , per cui sono istituite tutte le magistrature. Questa è una teoria veramente singolare, e nociva al pubblico , per lo quale si fanno le leggi. È veramente sorprendente il vedere un Magistrato supremo occuparsi di una causa , conoscerne il merito , rilevarne la mancanza de' giudici , per poi dire solamente a costoro. « Vi siete allontanati dalla legge » e far ritornare indietro, la causa dopo un tale avvertimento , invece di deciderla definitivamente. Le parti che trovansi due dita distanti dal termine della loro contesa , si veggono sbalzare assai lontano e debbono venire ad un nuovo esperimento , nella magistratura di rinvio , e spesso più volte , con maggiori spese

Intanto è utile, che cessassero questi giri di cau-

se: che separare la legge dalla giustizia sia una cosa astratta, anzi una chimera: perchè la legge dovendo essere fondata sulla giustizia non si può offendere quella, senza offendere questa, e viceversa: e che in conseguenza, la suprema Corte di giustizia quando ha preso conto delle cause, quando ne avrà rilevato il merito, deve definire in ultima istanza le controversie: o mettendo la distinzione metafisica dell'interesse della legge, e de' litiganti, e salvando questi dalla rovina, che seco porta la perpetuità delle cause, e così utilizzare la Corte Suprema di giustizia.

Nota 11. Articolo 547.

Le pensioni bisogna sottometterle ad un rigoroso esame. Il principio di giustizia, regolo delle pensioni, si è, di conservare quelle che hanno un titolo giusto, e debbono essere abolite, e sospese quelle, che non hanno titolo di giustizia, e che siano state accordate per intrichi, o per favori, anzi per delitti contro la nazione, per lo specioso titolo di aver difesa la Corona: e specialmente quelle accordate a breve tempo di servizio, contro il prescritto della legge delle pensioni, e de' ritiri de' impiegati.

La legge del pensionabile dovrebbe migliorarsi. La perdita di uno o più membri per i militari, per avere in pensione l'intero soldo, senza riguardare il numero degli anni di servizio, dovrebbe estendersi a tutti gl' impiegati anche civili, quando per qualche disgrazia, o malattia grave ed incurabile saranno resi inabili a servire, o resi storpi, riparandosi così dalla nazione, le calamità della natura umana, e le disgrazie del mestiere, quando anche avessero servito per un solo giorno, venendo così la società in soccorso della umanità afflitta, che nessuno potrà contare il suo servizio civile prima della età di 24 anni, ed i militari non prima di anni 18,

perchè il tempo anteriore alla età di anni 21, della vita umana, dev' essere tempo di applicazione, e di studio: e l'applicazione precedente è poca cosa per i giovani; e per i militari, prima di diciotto anni compiuti, sdegnano la natura di vederli da prima destinati al mestiere di ammazzare e di essere ammazzati.

Per le pensioni poi delle vedove, la legge dovrebbe essere più generosa, cioè di dare alla vedova il terzo del soldo del marito defonto, e ciò dal momento della morte, e la metà del soldo stesso dopo anni 20, e più di servizio. Riguardo a' figli, non avranno cosa alcuna durante la vita della madre, per così tenerli subordinati a lei. Questi poi restando orfani, dovrebbero avere metà del soldo del padre fino a 16 anni della loro età, da dividerlo tra tutti, allorchè sono più di due: se sono due avrebbero un terzo del soldo del padre, da dividersi tra essi, e ciò sino alla età di anni 16 compiuti per ognuno.

INDICE

PARTE I. Basi della Costituzione	3
CAPO I. Disposizioni generali garantite dalla Costituzione	ivi
CAPO II. De' diritti, e de' doveri del cittadino garantiti dalla Costituzione	6
CAPO III. Della nazione delle due Sicilie, dello Stato politico de' cittadini, e dell'esercizio de' loro diritti	10
CAPO IV. Della divisione e circoscrizione del territorio, e della Religione dello Stato	14
CAPO V. Della osservanza, e delle modificazioni alla Costituzione	16
PARTE II. Del governo, e de' poteri pubblici.	
Posizione del governo	17
CAPO I. Del Parlamento nazionale e legislativo	18
CAPO II. Delle Assemblies elettorali di Comune	19
CAPO III. Delle Assemblies, ed elettori di distretto	23
CAPO IV. Delle Assemblies elettorali di provincie	26
CAPO V. Della riunione del Parlamento nazionale	31
CAPO VI. De' poteri del Parlamento nazionale	37
CAPO VII. Della formazione delle leggi, e della sanzione reale	40
CAPO VIII. Della promulgazione delle leggi	44
CAPO IX. Della Deputazione permanente del Parlamento	45
CAPO X. Del Parlamento nazionale straordinario	46
PARTE III. Del potere esecutivo	47

CAPO I. <i>Del Re, sua potero, ed inviolabilità.</i>	iv
CAPO II. <i>Della successione alla corona.</i>	52
CAPO III. <i>Della minorità del Re, e della Regenza.</i>	53
CAPO IV. <i>Della Famiglia reale, e della ricognizione del Principe Ereditario.</i>	55
CAPO V. <i>Della lista civile del Re, e della Famiglia reale.</i>	57
CAPO VI. <i>Del Consiglio di Stato.</i>	58
CAPO VII. <i>De' ministri di Stato.</i>	60
PARTE IV. <i>Potere giudiziario.</i>	62
CAPO I. <i>De' Giudici e de' Tribunali giudiziary.</i>	ivi
CAPO II. <i>Dell' Amministrazione della giustizia civile e criminale.</i>	68
PARTE V. <i>Organizzazione del governo interno della Monarchia costituzionale.</i>	71
CAPO I. <i>Del governo ed Amministrazione interna delle provincie, de' distretti, e de' comuni.</i>	ivi
CAPO II. <i>Della forza armata dello Stato.</i>	78
CAPO III. <i>Delle Finanze dello Stato, della Tesoreria, e de' Banchi della nazione, pensioni di giustizia.</i>	80
CAPO IV. <i>Della istruzione pubblica nazionale.</i>	87